Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Mercoledì, 20 maggio 1925** **Numero 117**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 891.

LEGGE 14 maggio 1925, n. 618.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 200 milioni per provvista e allestimento di materiali tecnici, per rifornimento delle dotazioni, spese varie relative alla mobilitazione, nonchè per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari.

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 4.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1925-26, in lire 20,000,000.

Art. 5.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1925 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

CAPITOLI Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4,120,200 —
2	Ministero e Stato Maggiore centrale - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	6,866,100 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	866,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	95,000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e dello Stato Maggiore centrale	281,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione centrale	231,500 —
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	30,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
9	Sussidi al personale in attività di servizio	247,800 —
10	Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio ed alle loro famiglie	650,000 —
11	Spese casuali	90,000 —
12	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra	275,000 —
13	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	360,000 —
		14,112,600 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	120,000,000 —
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti, n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453, del 20 aprile 1920, e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria)	450,000 —
16	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	457,500 —
		120,907,500 —
	Spese per l'Esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
17	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	231,299,600 —
18	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti	112,803,400 —
19	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito	64,418,000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, indennità e spese di viaggio per le visite e per l'arruolamento, spese per la leva all'estero	3,645,200 —
21	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario	10,715,100 —
22	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	39,022,700 —
23	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati	47,476,500 —
24	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e i militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	3,128,000 —
25	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe e i servizi; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera	13,034,500 —
26	Premi di operosità e di rendimento al personale delle amministrazioni dello Stato per servizi prestati nelle amministrazioni militari dipendenti	550,000 —
27	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dello Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari	20,073,600 —
28	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento, illuminazione e riscaldamento dei locali; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	7,857,400 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
29	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale . . .	2,479,000 —
30	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina, di mobili per caserme, di armi, carreggio e biciclette; illuminazione, pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musiche, musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere . . .	25,363,000 —
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	1,511,000 —
32	Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare	600,000 —
33	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello	61,137,100 —
34	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	178,588,700 —
35	Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito; razioni foraggio in contanti; manutenzione e rinnovazione delle bardature; paglia da lettiera, ferratura, medicinali ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	91,045,500 —
36	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobigliamento di alcuni locali cui non provvedono i corpi, istituti o stabilimenti; compensi per alloggi forniti dai Comuni	26,090,400 —
37	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	1,507,300 —
38	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri e relative spese di trasporto; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali . . .	13,009,600 —
39	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria; studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria . .	63,949,500 —
40	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e dei laboratori del Genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del Genio; indennità di trasferta per i servizi del materiale del Genio; servizi aerostieri, servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al Genio militare	14,182,300 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
41	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti degli immobili destinati ad uso militare, dei campi di tiro, della rete stradale militare e di altre opere difensive, delle linee telegrafiche e telefoniche; retribuzione ad ingegneri civili, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari degli immobili militari	36,847,000 —
42	Spse per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici	36,263,700 —
43	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra	1,000,000 —
44	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	27,990,000 —
45	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile. (Spese fisse)	10,466,000 —
46	Spese di giustizia penale militare. (Spesa obbligatoria)	250,000 —
47	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valore militare ad Enti che non fanno parte dell'Esercito — Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine — Acquisto di decorazioni. (Spese fisse)	195,000 —
48	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'Esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,060,000 —
49	Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'Esercito; sussidi, contributi e rimborsi a sodalizi, istituti, scuole, società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	1,500,000 —
50	Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti. (Spesa obbligatoria)	2,200,000 —
51	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
52	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
53	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale	1,485,000 —
54	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,000 —
55	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie	371,000 —
56	Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	20,000 —
		1,154,485,100 —
	Spese per l'arma dei carabinieri Reali.	
57	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi	24,136,700 —
58	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	781,000 —
59	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	362,567,600 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
60	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri	24,228,700 —
61	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati	15,567,900 —
62	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi . Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio	2,843,900 —
63	Carabinieri Reali · Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi - Indennità vestiario ai militari del ruolo specializzato	30,736,700 —
64	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale; rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, indennità di manutenzione biciclette ai carabinieri del ruolo specializzato	35,266,300 —
65	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri . .	2,511,200 —
		498,640,000 —
	Fondo a disposizione.	
66	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'Esercito e per l'arma dei carabinieri Reali	25,608,700 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
67	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali . . .	58,706,300 —
68	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923)	50,397,500 —
69	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazione inerenti all'educazione fisica	200,000 —
		109,303,800 —
	Spese per l'esercito	
70	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione	147,300,000 —
71	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari	52,700,000 —
		200.000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Spese dipendenti dalla guerra.	
72	Spese per truppe e servizi all'estero	2,500,000 —
73	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novembre 1920, n. 1800)	2,000,000 —
74	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074)	*per memoria*
		4,500,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
75	Contributo dell'uno per cento al pagamento degl'interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino, per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746.88
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti	
76	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	2,400,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	14,112,600 —
	Spese per l'Esercito	120,907,500 —
	Spese per l'Esercito	1,154.485,100 —
	Spese per l'arma dei carabinieri Reali	498,640,000 —
	Fondo a disposizione	25,608,700 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	1.813.753,900 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	109,303,800 —
	Spese per l'Esercito	200,000,000 —
	Spese per la guerra	4,500,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27,746.88
	Totale della categoria I della parte straordinaria	313,831,546.88

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione	
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
	Accensione di crediti	2,400,000 —
	Totale della categoria III (Movimento di capitali)	2,400,000 —
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)	316,231,546.88
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	2,129,985,446.88
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,127,585,446.88
	Categoria III — Movimento di capitali	2,400,000 —
	Totale generale	2,129,985,446.88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA A.

ELENCO indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1924-25 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a dispsizione inscritto al capitolo n. 66.

Cap. n. 17. Ufficiali del Regio esercito — Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 18. Sottufficiali caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Cap. n. 19. Indennità militari agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.

Cap. n. 20 Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Cap. n. 21. Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio. Assegni fissi. Indennità, ecc.

Cap. n 22. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi e assegni fissi.

Cap. n. 23 Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi. ecc.

Cap. n. 24. Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili, ecc.

Cap. n. 25. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Cap. n. 27. Spese di mantenimento agli ammalati. ecc.

Cap. n. 28. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.

Cap. n. 29. Istituto geografico militare. Spese per costruzioni, ecc.

Cap. n 30 Spese generali dei corpi. istituti e stabilimenti militari, ecc.

Cap. n. 33. Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, ecc.

Cap. n. 34. Pane e viveri per le truppe. Acquisto di grano. ecc.

Cap. n. 35. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni di foraggio in cantanti, ecc.

Cap. n. 36. Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione. ecc.

Cap. n. 37. Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.

Cap. n. 38. Servizi di rimonta. Acquisto di quadrupedi, ecc.

Cap. n. 39. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Cap. n. 40. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.

Cap. n. 41. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioranmenti degli immobili, ecc.

Cap. n. 42. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli. ecc.

Cap. n. 44. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare, ecc.

Cap. n. 45. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Cap. n. 52. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Cap. n. 57. Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 58. Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri — Stipendi, ecc.

Cap. n. 59. Carabinieri Reali — Sottufficiali. appuntati, ecc. — Assegni fissi, ecc.

Cap. n. 60. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.

Cap. n. 61. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento, ecc.

Cap. n. 62. Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali. i sottufficiali ed i militi dei carabinieri Reali in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi, ecc.

Cap. n 63. Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Cap. n. 64 Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Cap. n. 65. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi di servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA B.

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1924, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 12. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc.

Cap n. 16. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.

Cap. n. 27. Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

Cap. n. 30. Spese generali dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, ecc.

Cap. n. 33. Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

Cap. n. 34. Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, ecc.

Cap. n. 35. Foraggi pei quadrupedi dell'esercito, ecc.

Cap. n. 36. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

Cap. n. 38. Servizi di rimonta — Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.

Cap. n. 39. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

Cap. n. 40. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.

Cap. n. 41. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti degli immobili, ecc.

Cap. n. 42. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Cap. n. 63. Carabinieri Reali — Corredo, ecc.

Cap. n. 64. Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.

Cap. n. 65. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei carabinieri Reali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 892.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. **627.**
Ordinamento della Regia aeronautica.

Relazione di S. E. il Commissario per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1925, sul decreto-legge relativo all'ordinamento della Regia aeronautica.

SIRE,

Il R. decreto-legge 28 marzo 1923, n. 645, di costituzione della Regia aeronautica ha unificato tutte le forze aeronautiche del Regno allo scopo di dare loro, oltre all'unità di organizzazione, di amministrazione e di impiego, anche la massima efficienza nel minimo tempo e col minore sacrificio delle finanze.

Lo scopo fu pienamente raggiunto; già attualmente la Regia aeronautica ha una efficienza notevole.

Ma l'importanza sempre crescente dell'Arma aerea, il suo continuo sviluppo in tutti gli Stati, impongono di proseguire alacremente nel suo progressivo aumento, così da essere in grado di tutelare efficacemente, ed in qualunque momento, i supremi interessi della Nazione.

La determinazione della forza all'uopo necessaria da mantenersi permanentemente in pace costituisce un problema assai grave, perchè se in nessun momento, e meno che mai nell'attuale periodo, si possono chiedere al Paese sacrifici finanziari non strettamente indispensabili alla sua sicurezza, dall'altro lato le condizioni politico-geografico-militari dello Stato esigerebbero una assai forte potenza aerea per poter considerare con tranquillità la peggiore ipotesi che potrebbe verificarsi in una nuova conflagrazione Europea.

Tenute presenti le su esposte considerazioni, ed esaminato il problema in base alla condotta che si vuole dare alla guerra aerea nel suo multiforme aspetto, si è calcolato che una forza di pace di 182 squadriglie, 6 dirigibili e 8 aerostati, con relativi aeroporti e servizi ausiliari, possa conciliare le opposte esigenze ed essere considerata come la situazione finale da raggiungersi qualora perdurino le presenti condizioni politico-militari.

Per l'ordinamento di tale forza si è adottato il criterio di attuare in pace, per quanto possibile, quello stesso ordinamento che si dovrà avere in guerra, allo scopo di evitare all'atto della mobilitazione, trasformazioni e cambi di dipendenze, dannosi sempre, dannosissimi in un'arma di immediato impiego qual'è l'aerea.

Fu perciò posto a base dell'ordinamento il principio fondamentale: unità organica e professionale e specializzazione di impiego; venne perciò ripartita la Regia aeronautica in Armata aerea, Aeronautica per il Regio esercito, Aeronautica per la Regia marina ed Aeronautica coloniale, ciascuna ripartizione costituita dalle specialità necessarie per l'assolvimento del còmpito caratteristico che le è affidato.

La proporzione tra le varie parti della Regia aeronautica è stata stabilita tenendo presente la maggiore o minore immediatezza del loro impiego in caso di guerra, criteri di relatività colle forze aeree degli Stati confinanti, la possibilità e le esigenze della mobilitazione.

Le unità dell'Armata aerea dipendono a tutti gli effetti dai comandi della Regia aeronautica, tuttavia parti di essa potranno venire temporaneamente messe alla dipendenza per l'impiego dei comandi del Regio esercito e della Regia marina per quei còmpiti e per quella durata che si ravvisassero necessari.

Le unità aeree assegnate al Regio esercito e alla Regia marina dipendono invece direttamente dai comandi del Regio esercito e della Regia marina, per tutto quanto si riferisce all'impiego; di essi i comandi del Regio esercito e della Regia marina possono disporre in qualunque momento ai fini del loro migliore addestramento per i còmpiti speciali della guerra terrestre e di quella marittima e del loro impiego, ed anzi di esse devono fare parte organica ufficiali del Regio esercito e della Regia marina comandati in servizio temporaneo presso la Regia aeronautica in qualità di osservatori e, per gli aerei a bordo delle Regie navi, anche di piloti, allo scopo di assicurare costantemente il maggiore affiatamento e la più perfetta cooperazione tra le forze terrestri, marittime ed aeree.

Ottenuta con ciò la specializzazione d'impiego delle unità aeronautiche e l'ingerenza diretta e continua del Regio esercito e della Regia marina sui reparti aerei loro assegnati, si è provveduto alla unità organica e professionale della Regia aeronautica mediante la istituzione di comandi di zona aerea territoriale aventi giurisdizione sui reparti aeronautici dislocati nella rispettiva zona, specialmente per quanto concerne le questioni organiche, tecnico-professionali, amministrative, di mobilitazione ed il funzionamento dei servizi aeronautici.

L'istituzione dei comandi di zona aerea risponde pure alla necessità vivamente sentita sin d'ora della separazione delle mansioni direttive da quelle esecutive presentemente accentrate tutte nel Commissariato di aeronautica, e di un ben inteso e limitato decentramento delle mansioni esecutive, di ispezione e di controllo.

Per quanto concerne l'ordinamento del personale si sono unificati nell'Arma aeronautica i corpi esistenti, dello Stato Maggiore generale, degli aeroporti e degli equipaggi della Regia aeronautica. Motivi principali di tale unificazione, la convenienza di assicurare nel modo più perfetto in ogni reparto l'unità di comando, evitando interferenze e confusione di mansioni e di responsabilità, e la opportunità nell'interesse degli individui e dell'Erario, di conservare in servizio, con mansioni non naviganti, quel personale che per menomate sue condizioni divenga non più idoneo al volo.

L'unificazione consente pure una sensibile economia di personale; basta all'uopo notare che coll'ordinamento presente si hanno in organico 1296 ufficiali (726 dello Stato Maggiore generale, 206 degli aeroporti e 364 del C. E. R. A.); mentre, coll'ordinamento proposto, riguardante un numero di squadriglie triplo, si avranno in organico 1904 ufficiali dell'Arma aeronautica compresi in questo numero anche gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio temporaneo, cui sopra si è accennato.

Necessità di vario genere dipendenti non solo dalle possibilità finanziarie ma anche dal tempo necessario per la preparazione del personale navigante e specializzato, per la costruzione del materiale di volo, degli aeroporti, e per l'impianto dei vari servizi, hanno indotto a stabilire che l'ordinamento previsto dal presente decreto-legge, sia raggiunto gradualmente, secondo un piano di sviluppo già concretato nelle sue linee generali.

Il piano stesso dovrà, nella sua attuazione pratica, essere aggiornato in relazione ai continui e rapidi progressi tecnici e di impiego dell'Arma aerea, ma intanto è necessario stabilire fin d'ora l'intelaiatura fondamentale organica della Regia aeronautica, che è indipendente dai progressi ora accennati, nonchè la situazione finale da raggiungersi, perchè è sempre preferibile,

durante la fase di sviluppo, procedere secondo un piano definito, sia pure soggetto a periodici miglioramenti, che fidarsi alla ispirazione del momento per risolvere i problemi la cui urgente soluzione s'impone.

Per le ragioni suesposte hò l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra l'unito decreto-legge, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;

Visti i decreti Commissariali 22 giugno 1923 e 13 aprile 1924 relativi all'ordinamento del Commissariato per l'aeronautica;

Visti i decreti Commissariali 31 luglio 1923 relativi alla costituzione del Regio corpo del Genio aeronautico, del Corpo di commissariato militare per l'aeronautica e del personale civile del Commissariato per l'aeronautica;

Visti i decreti Commissariali 12 ottobre 1923, 22 agosto 1924 e 24 agosto 1924 relativi alla costituzione ed alla tabella organica degli ufficiali e dei sottufficiali del C.E.R.A.;

Visto il decreto Commissariale 31 ottobre 1923 relativo al corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 30 dicembre 1923 relativo al Corpo degli aeroporti della Regia aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 19 luglio 1924 col quale è soppressa l'Intendenza generale per l'aeronautica;

Visto il R decreto-legge 13 novembre 1924 relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;

Di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

GENERALITÀ.

Art. 1.

La Regia aeronautica comprende le forze militari aeree del Regno e delle Colonie (1) ed i servizi aeronautici militari e consta dei seguenti elementi:

a) Stato Maggiore generale;
b) Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;
c) Arma aeronautica;
d) Corpo del Genio aeronautico;
e) Corpo di commissariato militare d'aeronautica;
f) Scuola di aeronautica;

Sono inoltre costituiti:

a) il Consiglio dell'aeronautica;
b) il Comitato tecnico per l'aeronautica.

La loro composizione ed attribuzioni sono stabilite con provvedimenti a parte.

(1) Le spese relative alle forze coloniali della Regia aeronautica gravano sui bilanci delle rispettive Colonie.

Art. 2.

Al servizio della leva e della tenuta a ruolo del personale in congedo della Regia aeronautica concorrono i distretti militari del Regio esercito.

Al servizio sanitario si provvede con ufficiali medici dei corpi sanitari e cogli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina.

Al servizio della giustizia militare si provvede coi tribunali militari del Regio esercito e della Regia marina.

Il funzionamento dei servizi di cui sopra è regolato con provvedimenti a parte, di concerto tra i Ministeri interessati ed il Commissariato per l'aeronautica.

Art. 3.

Oltre le unità aeree considerate nel presente decreto, e mantenute permanentemente in efficienza, possono venire costituite all'atto della mobilitazione oppure formate temporaneamente per istruzione o per speciali necessità con personale richiamato dal congedo, altre unità di cui il numero e la costituzione sono stabiliti con Regio decreto.

Art. 4.

La Regia aeronautica è ordinata in zone aeree territoriali.

Art. 5.

I militari della Regia aeronautica comprendono:

a) Ufficiali;
b) Sottufficiali;
c) Truppa.

A) UFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale di squadra aerea, parificato a generale di Corpo d'armata del Regio esercito.

Generale di divisione aerea, generale capo del Genio aeronautico, parificati a generali di divisione del Regio esercito.

Generale di brigata aerea, generale del Genio aeronautico e generale del Commissariato militare di aeronautica, parificati a generale di brigata del Regio esercito.

Ufficiali superiori.

Colonnello, tenente colonnello e maggiore, dell'Arma aeronautica, del Genio aeronautico, del Commissariato militare di aeronautica.

Ufficiali inferiori.

Capitano, tenente e sottotenente, dell'Arma aeronautica, del Genio aeronautico, del Commissariato militare di aeronautica.

B) SOTTUFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

Maresciallo di 1ª classe, parificato a maresciallo maggiore.

Maresciallo di 2ª classe, parificato a maresciallo capo.

Maresciallo di 3ª classe, parificato a maresciallo.

Sergente maggiore, parificato a sergente maggiore.

Sergente, parificato a sergente.

C) AVIERI.

La gerarchia nei gradi degli avieri è la seguente:

Primo aviere, parificato a caporal maggiore.

Aviere scelto, parificato a caporale.
Aviere, parificato a soldato.

Art. 6.

Il personale dell'Arma aeronautica è diviso in due ruoli: ruolo combattente e ruolo specializzato. I due ruoli hanno carriera distinta; non è ammesso il passaggio di ruolo.

Il personale del corpo del Genio aeronautico è diviso in due ruoli: ruolo ingegneri e ruolo specializzato. I due ruoli hanno carriera distinta; non è ammesso il passaggio di ruolo.

Il personale del corpo di Commissariato militare aeronautico è diviso in due ruoli: ruolo di Commissariato e ruolo di Amministrazione. I due ruoli hanno carriera distinta; non è ammesso il passaggio di ruolo.

CAPO II.

COMANDI, REPARTI E SERVIZI.

Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

Art. 7.

Fanno parte dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica:

a) il generale di squadra aerea, capo di Stato Maggiore;

b) gli ufficiali generali comandanti le zone aeree territoriali, le squadre, le divisioni e le brigate aeree;

c) gli ufficiali generali del Genio aeronautico;

d) l'ufficiale generale del Commissariato militare aeronautico;

e) gli ufficiali generali della Regia aeronautica comunque non compresi nelle lettere precedenti.

Art. 8.

L'organico degli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica è il seguente:

Generali di squadra aerea	3
Generali di divisione aerea	6
Generali di brigata aerea	13
Generale capo del Genio aeronautico	1
Generale del Genio aeronautico	1
Generale del Commissariato militare aeronautico	1
Generale a disposizione (grado 4° o 5°)	1
Totale	26

Sono compresi gli ufficiali generali dell'Arma aeronautica che rivestono le cariche di capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, di comandante titolare di zona aerea territoriale, di squadra, di divisione e di brigata aerea, e le cariche di direttore di servizio presso il Commissariato per l'aeronautica.

Il generale a disposizione può essere di qualunque arma o corpo della Regia aeronautica.

Art. 9.

Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

Le attribuzioni del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica e la composizione del suo ufficio sono stabilite con Regio decreto.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, del Genio aeronautico e del Commissariato, assegnati all'ufficio del capo di Stato Maggiore, sono compresi nel ruolo organico dell'arma o corpo rispettivo.

ARMA AERONAUTICA.

Art. 10.

L'Arma aeronautica comprende le forze aeree del Regno e delle Colonie e gli aeroporti necessari per il loro impiego.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica provvedono alle funzioni di comando direttivo ed esecutivo, inerenti all'impiego delle unità aeree ed al servizio degli aeroporti.

Art. 11.

Le unità organiche fondamentali dell'Arma aeronautica sono:

— la squadriglia: composta normalmente di apparecchi di un solo tipo per il più pesante dell'aria;

— il dirigibile e l'aerostato per il più leggero dell'aria.

Art. 12.

La riunione di più squadriglie o di più aerostati costituiscono il gruppo; i gruppi di squadriglie possono essere omogenei (squadriglie di apparecchi dello stesso tipo) oppure non omogenei (squadriglie di apparecchi di tipo diverso).

La riunione di due o più dirigibili costituisce il gruppo.

Art. 13.

La riunione organica di due o più gruppi, omogenei oppure no, costituisce lo stormo.

Art. 14.

Ad ogni stormo è annesso un aerocentro con mansioni di deposito e di ufficio materiale.

Art. 15.

La riunione organica di due o più stormi con relativi aerocentri costituisce la brigata aerea; quella di più brigate aeree la divisione aerea; quella di due o più divisioni la squadra aerea.

Art. 16.

L'Arma aeronautica comprende:

a) l'Armata aerea:

b) l'aeronautica per il Regio esercito;

c) l'aeronautica per la Regia marina;

d) l'aeronautica per le Regie truppe coloniali.

Art. 17.

L'Armata aerea ha compiti di guerra aerea offensiva e difensiva.

E' costituita da 78 squadriglie (26 gruppi, 9 stormi).

Art. 18.

L'aeronautica per il Regio esercito ha i compiti che in pace ed in guerra le verranno assegnati dai comandi del Regio esercito, nonchè la difesa aerea di centri vitali del territorio nazionale.

E' costituita da 57 squadriglie (19 gruppi, 6 stormi) e da 8 aerostati (2 gruppi, 1 stormo).

Art. 19.

L'aeronautica per la Regia marina ha i compiti che in pace ed in guerra le verranno assegnati dai comandi della Regia marina nonchè la protezione del traffico marittimo e la difesa delle coste metropolitane e coloniali.

E' costituita da 35 squadriglie (9 gruppi, 4 stormi) e da 6 dirigibili (2 gruppi, 1 stormo).

Art. 20.

L'aeronautica per le Regie truppe coloniali ha i compiti che in pace ed in guerra le verranno affidati dai comandi delle Regie truppe coloniali.

E' costituita da 12 squadriglie (3 gruppi).

Art. 21.

La ripartizione delle unità aeree tra le suddivisioni dell'Arma aeronautica di cui agli articoli precedenti può essere variata con Regio decreto di concerto tra i Ministeri interessati ed il Commissariato per l'aeronautica.

Art. 22.

I comandi e le unità della Regia aeronautica per il Regio esercito e per la Regia marina di cui agli articoli 18 e 19 dipendono stabilmente e direttamente dai comandi del Regio esercito e della Regia marina destinati ad impiegarli per tutto quanto concerne il loro addestramento con le forze di terra e di mare, il loro impiego e le questioni disciplinari che ne derivano.

Dipendono invece per il tramite gerarchico dai comandi della Regia aeronautica per le questioni organiche, tecnico-professionali, amministrative e di avanzamento, e per quelle disciplinari che ne derivano.

La dipendenza degli aerei imbarcati a bordo delle Regie navi è stabilita in sede di regolamento.

Art. 23.

La costituzione organica delle unità della Regia aeronautica per il Regio esercito e per la Regia marina, la determinazione delle caratteristiche militari e dell'armamento dei loro mezzi aerei, nonchè la loro dislocazione normale è stabilita di concerto tra i Ministeri interessati ed il Commissariato per l'aeronautica.

La dislocazione normale può essere temporaneamente variata su ordine dei comandi del Regio esercito e della Regia marina da cui le unità dipendono per l'impiego, a mente dell'articolo precedente, previ accordi con la Regia aeronautica per il funzionamento dei servizi.

Art. 24.

Per assicurare i necessari collegamenti per quanto concerne la costituzione organica, la dislocazione e l'impiego delle unità aeree per il Regio esercito, e per la Regia marina, lo Stato Maggiore della Regia aeronautica distacca un ufficiale superiore presso lo Stato Maggiore del Regio esercito e presso quello della Regia marina. L'ufficiale dipende dal capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, ma è a completa disposizione del capo di Stato Maggiore del Regio esercito e della Regia marina, quale organo consulente tecnico, salvo ulteriori mansioni che potranno essere stabilite in sede di regolamento.

Art. 25.

Il Regio esercito e la Regia marina comandano presso le unità di cui agli articoli 18 e 19 ufficiali delle varie armi, nel numero e per la durata da stabilire di concerto tra i Ministeri interessati ed il Commissariato per l'aeronautica, per conseguire il brevetto e prestare servizio temporaneo da osservatore.

Il loro numero deve essere mantenuto sempre al completo.

Tali ufficiali conservano la propria divisa, sono compresi negli organici di cui all'art. 29 e collocati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza. Gli assegni e le indennità aeronautiche loro spettanti nonchè le spese di brevetto da osservatore sono a carico del bilancio dell'Aeronautica.

Art. 26.

La Regia marina ha facoltà di comandare in servizio temporaneo presso le unità di cui all'articolo 19, propri ufficiali dello Stato Maggiore generale, sottufficiali, sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi nel numero e per la durata da stabilire di concerto col Commissariato per l'aeronautica da specializzarsi per il comando, la formazione degli equipaggi e la manovra degli aerei da imbarcare a bordo delle unità navali ed eventualmente degli idrosiluranti.

Tale personale da mantenere sempre al completo, conserva la propria divisa, è compreso negli organici di cui agli articoli seguenti ed è collocato fuori quadro nel corpo di provenienza.

Sono a carico del Commissariato per l'aeronautica gli assegni, le paghe e le indennità aeronautiche nonchè le spese dei brevetti aeronautici ad eccezione di quello di pilota il quale è a carico del Ministero della marina.

Art. 27.

Il Regio esercito e la Regia marina, previ accordi col Commissariato per l'aeronautica, hanno facoltà di comandare in servizio temporaneo in soprannumero rispettivamente presso le unità di cui agli articoli 18 e 19 proprio personale brevettato per il suo riallenamento ed impiego a bordo degli aerei.

Tale personale rimane negli organici dell'arma e corpo di provenienza ed è a carico del bilancio del rispettivo Ministero.

Art. 28.

La costituzione organica e tecnica delle unità dell'aeronautica per le Regie truppe coloniali e le relative dipendenze sono stabilite con provvedimenti a parte.

Art. 29.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'Arma aeronautica è il seguente:

	Ruolo combattente	Ruolo specializzato
Colonnelli	38	—
Tenenti colonnelli	70	—
Maggiori	134	—
Capitani	420 (1)	30
Tenenti e sottotenenti	1080 (2)	132
Totale	1742	162

(1) Parte può essere in servizio temporaneo a mente degli articoli 25 e 26.

(2) La metà può essere di complemento od in servizio temporaneo a mente degli articoli 25 e 26.

Art. 30.

L'organico dei sottufficiali dell'Arma aeronautica è il seguente:

	Ruolo combattente	Ruolo specializzato
Marescialli di 1ª classe . .	110	201
Marescialli di 2ª classe . .	140	257
Marescialli di 3ª classe . .	170	361
Sergenti maggiori . . .	340	573
Sergenti	739	976
Totale	1499	2368

Parte può essere in servizio temporaneo a mente dell'articolo 26.

Art. 31.

L'organico degli avieri dell'Arma aeronautica è il seguente:

	Ruolo combattente	Ruolo specializzato
Primi avieri	280	3450
Avieri scelti	280	4663
Avieri	456	15000
Totale	1016	23113

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Art. 32.

Il corpo del Genio aeronautico esercita funzioni tecniche inerenti, al progetto, alla sorveglianza sulla costruzione e sull'allestimento, all'armamento, al collaudo ed alla manutenzione del materiale aeromobile, degli automezzi e degli immobili della Regia aeronautica. Esercita vigilanza tecnica sul materiale aeromobile dell'aviazione civile.

Disimpegna i servizi elettrici, radioelettrici, e radioaerologici, ed ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili.

Art. 33.

Il corpo del Genio aeronautico è costituito da:

Sezioni del Genio aeronautico, il cui numero è stabilito con Regio decreto in relazione alle esigenze di servizio;

1 gruppo del Genio aeronautico, comprendente compagnie del Genio aeronautico il cui numero è stabilito con Regio decreto in relazione alle esigenze del servizio;

1 stabilimento di costruzioni aeronautiche.

Art. 34.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del Genio aeronautico è il seguente:

	Ruolo ingegneri	Ruolo specializzato
Colonnelli	9	—
Tenenti colonnelli	12	—
Maggiori	25	—
Capitani.	72	21
Tenenti e sottotenenti . . .	20	63
Totale	138	84

Art. 35.

L'organico dei sottufficiali del Genio è il seguente:

	Ruolo specializzato
Marescialli di 1ª classe	24
Marescialli di 2ª classe	37
Marescialli di 3ª classe	57
Sergenti maggiori	80
Sergenti	132
Totale	330

Art. 36.

L'organico degli avieri del Genio è il seguente:

	Ruolo specializzato
Primi avieri	350
Avieri scelti	410
Avieri	140
Totale	900

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA REGIA AERONAUTICA.

Art. 37.

Il corpo di Commissariato militare della Regia aeronautica esercita funzioni amministrative, tecniche e contabili per quanto concerne l'approvvigionamento e la gestione dei mezzi necessari alla vita dei reparti.

Art. 38.

Il corpo di Commissariato militare della Regia aeronautica è costituito da:

Sezioni di Commissariato militare di cui il numero è stabilito con Regio decreto in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 39.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di Commissariato è il seguente:

	Ruolo di commissariato	Ruolo di amministraz.
Colonnelli	2	—
Tenenti colonnelli	9	—
Maggiori	20	—
Capitani	37	15
Tenenti e sottotenenti . . .	70	35
Totale	138	50

SCUOLE DI AERONAUTICA.

Art. 40.

Le scuole della Regia aeronautica comprendono:

a) Regia accademia militare aeronautica;

b) Scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali;

c) Scuola allievi osservatori e per l'addestramento nel tiro;

d) Scuola specializzati dell'Arma aeronautica;

e) Scuola specializzati del corpo del Genio aeronautico.

Il numero, la denominazione e l'ordinamento delle scuole sono stabilite per decreto Reale.

Sono poste sotto la diretta vigilanza del Commissariato per l'aeronautica le scuole civili allievi piloti.

Art. 41.

All'insegnamento delle materie militari presso le scuole militari ed alla vigilanza sulle scuole civili allievi piloti si provvede con personale militare comandato temporaneamente dall'Arma e dai corpi aeronautici, e compreso nelle tabelle organiche dell'arma e nei corpi rispettivi.

All'insegnamento delle materie non militari si provvede per quanto possibile con insegnanti degli istituti governativi.

Gli allievi presso le scuole militari e civili sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma e del corpo rispettivo.

Art. 42.

Sono collocati fuori quadro gli ufficiali dei vari corpi della Regia aeronautica in servizio attivo permanente i quali siano:

a) Ministri o Sottosegretari di Stato;

b) addetti alle Case militari di Sua Maestà e dei Principi Reali;

c) addetti aeronautici all'estero;

d) osservatori industriali;

e) comandati presso la Commissione suprema di difesa e presso Enti e servizi non dipendenti dal Commissariato per l'aeronautica;

f) compresi nel quadro organico dell'aeronautica per le Regie truppe coloniali;

g) addetti in qualità di insegnanti o allievi presso la Scuola di guerra, l'Istituto superiore di guerra marittima, o presso altri corsi speciali all'estero di durata superiore ai 6 mesi.

Sono parimenti collocati fuori quadro i sottufficiali compresi nel quadro organico per le Regie truppe coloniali o comandati presso Enti e servizi non dipendenti dal Commissariato per l'aeronautica.

Nota. — L'ufficiale generale che viene a cessare dalla carica di Commissario o Vice commissario per l'aeronautica, mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, rimane in soprannumero sino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli competono.

CAPO III.

CIRCOSCRIZIONE AERONAUTICA TERRITORIALE.

Art. 43.

La delimitazione della circoscrizione aeronautica territoriale è stabilita con Regio decreto.

Hanno giurisdizione territoriale aerea i comandi di zona aerea, le sezioni del Genio aeronautico, quelle del Commissariato militare aeronautico, e gli aerocentri.

CAPO IV.

PERSONALI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIA AERONAUTICA.

Art. 44.

Ai servizi vari della Regia aeronautica concorrono i seguenti personali civili:

a) personale amministrativo;

b) personale geofisici;

c) ragionieri di aeronautica;

d) personale tecnico civile del Genio aeronautico;

e) cartografi aerologisti;

f) assistenti di aerologia;

g) assistenti del Genio aeronautico;

h) disegnatori di aeronautica;

i) archivisti ed applicati;

l) personale subalterno.

Questi personali seguono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che sono compresi nel quadro organico dell'aeronautica per le Regie truppe coloniali, o coprono uffici estranei all'Amministrazione aeronautica, non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

Art. 45.

Ruolo del personale amministrativo

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore capo servizio	1
6°	Direttori capi divisione	4
7°	Capi sezione	20
8°	Consiglieri	26
9°	Primi segretari	43
10°	Segretari	49
11°	Vice segretari	
	Totale	143

Art. 46.

Ruolo del personale geofisici.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Geofisico direttore	1
7°	Geofisico capo	4
8°	Geofisici principali	6
9°	Geofisici	7
	Totale	18

Art. 47.

Ruolo dei ragionieri di aeronautica

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ragionieri capi	12
9°	Primi ragionieri	19
10°	Ragionieri	21
11°	Vice ragionieri	
	Totale	52

Art. 48.

Ruolo del personale dei capi tecnici e dei geometri

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici principali e geometri principali	12
9°	Primi capi tecnici e primi geometri	48
10°	Capitecnici e geometri	19
11°	Capitecnici e geometri aggiunti	
	Totale	79

Art. 49.

Ruolo cartografi aerologisti
(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Cartografi capi	1
9°	Primi cartografi	3
10°	Cartografi	6
11°	Cartografi aggiunti	7
	Totale	17

Art. 50.

Ruolo dei disegnatori
(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Disegnatori principali	8
9°	Primi disegnatori	33
10°	Disegnatori	21
11°	Disegnatori aggiunti	
	Totale	62

Art. 51.

Ruolo degli assistenti di aerologia
(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Assistenti capi	1
9°	Primi assistenti	8
10°	Assistenti	4
11°	Assistenti aggiunti	4
	Totale	17

Art. 52.

Ruolo degli assistenti del Genio aeronautico
(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Assistenti tecnici edili	33
13°	Assistenti tecnici ed edili aggiunti	10
	Totale	43

Art. 53.

a) *Ruolo del personale d'ordine*
(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	25
10°	Primi archivisti	69
11°	Archivisti	115
12°	Applicati	207
13°	Alunni d'ordine	42
	Totale	458

b) *Ruolo del personale subalterno.*

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Uscieri capi	25
Uscieri	28
Inservienti	13
Totale	68

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ESECUTIVE.

Art. 54.

Annualmente, con la legge del bilancio, saranno gradualmente determinati, lo sviluppo delle forze e dei servizi, i ruoli del personale civile e militare, entro i limiti massimi stabiliti dal presente decreto, ed entro le disponibilità del bilancio stesso.

Per l'esercizio 1925-26, gli organici sono quali risultano dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 55.

Durante la fase di sviluppo i posti vacanti in ogni grado del personale militare possono essere coperti in parte con promozioni dal grado inferiore ed in parte con trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina che soddisfino a speciali requisiti. I trasferimenti anzidetti sono subordinati alla possibilità ed all'assenso dei competenti Ministeri.

Gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina trasferiti nella Regia aeronautica hanno il diritto di rientrare nel Regio esercito e nella Regia marina entro il periodo massimo di tre anni dal loro trasferimento; analogamente la Regia aeronautica ha il diritto di restituire al Regio esercito ed alla Regia marina, nel limite massimo di due anni, gli ufficiali ed i sottufficiali che non ritenesse idonei al servizio aeronautico.

Il personale che dalla Regia aeronautica rientra nel Regio esercito e nella Regia marina riprende il grado e l'anzianità che avrebbe potuto raggiungere nei corpi di provenienza salvo condizioni speciali richieste per l'avanzamento, quali comandi, imbarco e simili.

Art. 56.

Annualmente saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio del Commissariato per l'aeronautica le somme necessarie per mantenere in perfetta efficienza qualitativa e quantitativa le unità della Regia aeronautica costituite nell'esercizio precedente con relativi aeroporti, servizi accessori e materie di consumo e di mobilitazione.

Art. 57.

Annualmente saranno stanziate nella parte straordinaria del bilancio le somme da destinarsi espressamente all'aumento graduale delle unità aeree, relativi aeroporti, servizi accessori, materiali di consumo e di mobilitazione.

Art. 58.

Il generale capo Commissario attualmente in servizio attivo permanente conserverà tale grado *ad personam*.

Art. 59.

Il corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica istituito con R. decreto 12 ottobre 1923 ed il corpo degli aeroporti, istituito con decreto Commissariale del 18 febbraio 1924 sono soppressi.

Il personale che ne fa parte è incorporato nell'Arma aeronautica, conservando le stesse condizioni di avanzamento, di limiti di età e di assegni ed indennità fissate per i corpi stessi.

Art. 60.

Il corpo equipaggi della Regia aeronautica istituito con decreto Commissariale 24 agosto 1924 è soppresso.

Il personale che ne fa parte è incorporato nell'Arma aeronautica, nel corpo del Genio aeronautico e nel corpo di Commissariato a seconda della specialità di servizio, conservando le stesse condizioni di avanzamento, di limiti di età e di assegni fissati per il C. E. R. A.

Art. 61.

Sono abrogati il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645 e tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, nonchè le tabelle organiche precedentemente pubblicate.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — REVEL — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 122. — GRANATA.

TABELLA

ORGANICI DELLA REGIA AERONAUTICA
per l'esercizio 1925-1926.

COMMISSARIATO DI AERONAUTICA.

Corpo di Stato Maggiore generale.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
3°	Generali di squadra aerea	—
4°	Generali di divisione aerea	2
5°	Generali di brigata aerea	5
4°	Generale capo del Genio aeronautico	1
5°	Generale del Genio aeronautico	1
5°	Generale del commissariato militare aeronautico (1)	1
	Totale	10

(1) Sostituito dal generale capo commissario (art. 58).

Arma aeronautica (ruolo combattenti).

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Colonnelli	20
7°	Tenenti colonnelli	36
8°	Maggiori	69
9°	Capitani	222
10° 11°	Subalterni	826
	Totale	1173

(Ruolo specializzati).

Grado		Numero dei posti
9°	Capitani	10
10° 11°	Subalterni	60
	Totale	70

Sottufficiali.

(Ruolo combattenti).

	Numero dei posti
Marescialli di 1ª classe	46
Marescialli di 2ª classe	54
Marescialli di 3ª classe	82
Sergenti maggiori	127
Sergenti	542
Totale	851

(Ruolo specializzati).

	Numero dei posti
Marescialli di 1ª classe	133
Marescialli di 2ª classe	133
Marescialli di 3ª classe	133
Sergenti maggiori	397
Sergenti	787
Totale	1583

Truppa.

(Ruolo combattenti).

	Numero dei posti
Primi avieri / Avieri scelti	200
Avieri	200
Totale	400

(Ruolo specializzati).

	Numero dei posti
Primi avieri / Avieri scelti	4500
Avieri	9500
Totale	14000

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

(Gruppo *A*).

(Ruolo ingegneri).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	9
7° Tenenti colonnelli	12
8° Maggiori	24
9° Capitani	61
10° 11° Subalterni	18
Totale	124

(Ruolo specializzati).

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	7
10° 11° Subalterni	20
Totale	27

Sottufficiali.

(Ruolo specializzati).

	Numero dei posti
Marescialli di 1ª classe	15
Marescialli di 2ª classe	23
Marescialli di 3ª classe	35
Sergenti maggiori	50
Sergenti	82
Totale	205

Truppa.

(Ruolo specializzati).

	Numero dei posti
Primi avieri / Avieri scelti	500
Avieri	150
Totale	650

CORPO DI COMMISSARIATO.

(Gruppo *A*).

(Ruolo di commissariato).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	2
7° Tenenti colonnelli	6
8° Maggiori	12
9° Capitani	35
10° 11° Subalterni	60
Totale	115

* * * *

(Ruolo di amministrazione).

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	6
10° 11° Subalterni	25
Totale	31

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Direttore capo servizio	—
6° Direttore capo di divisione	3
7° Capi sezione	16
8° Consiglieri	21
9° Primi segretari	35
10° Segretari / 11° Vice segretari	39
Totale	114

(Ruolo personale geofisici).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Geofisico direttore	1
7° Geofisici capi	4
8° Geofisici principali	6
9° Geofisici	7
Totale	18

(Ruolo ragionieri).

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Ragionieri capi	9
9° Primi ragionieri	16
10° Ragionieri / 11° Vice ragionieri	20
Totale	45

(Ruolo capitecnici e geometri).

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capitecnici principali e geometri principali	9
9° Primi capitecnici e primi geometri	37
10° Capitecnici e geometri / 11° Capitecnici e geometri aggiunti	19
Totale	65

(Ruolo cartografi aerologisti).

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Cartografi capi	1
9	Primi cartografi	3
10°	Cartografi	6
11°	Cartografi aggiunti	7
	Totale	17

(Ruolo disegnatori).

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Disegnatori principali	6
9°	Primi disegnatori	25
10°	Disegnatori	16
11°	Disegnatori aggiunti	
	Totale	47

(Ruolo assistenti di aerologia).

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Assistente capo	1
9°	Primi assistenti	4
10°	Assistenti	2
11°	Assistenti aggiunti	2
	Totale	9

(Ruolo assistenti del Genio aeronautico).

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Assistenti tecnici ed edili	25
13°	Assistenti tecnici ed edili aggiunti	10
	Totale	35

(Ruolo del personale d'ordine).

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	17
10°	Primi archivisti	52
11°	Archivisti	86
12°	Applicati	155
13°	Alunni d'ordine	35
	Totale	345

(Ruolo del personale subalterno).

Come quello di cui al comma *b*) dell'art. 53 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Commissario per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 893.

REGIO DECRETO 18 marzo 1925, n. 592.

Disposizioni concernenti il personale delle biblioteche pubbliche governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 2074; 13 maggio 1920, n. 714, e 27 settembre 1923, n. 2320, concernenti il personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni normali.

Art. 1.

L'ammissione nei ruoli del personale dei gruppi *A* e *C* delle biblioteche pubbliche governative ha luogo mediante esame di concorso, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento organico dei detti istituti.

Art. 2.

Le promozioni al grado di bibliotecario direttore di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 3.

Le promozioni al grado di bibliotecario direttore di 2ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai bibliotecari capi che abbiano compiuto nel relativo grado almeno tre anni di effettivo servizio, e che per un periodo non minore di due anni abbiano tenuto la effettiva direzione di una biblioteca.

Art. 4.

Le promozioni al grado di bibliotecario capo sono conferite, mediante esame di concorso, agli impiegati dei gradi inferiori dello stesso ruolo.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio complessivo nel ruolo, tenuto altresì conto del periodo di prova, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le modalità e il programma dell'esame di concorso saranno determinati dal regolamento organico delle biblioteche pubbliche governative.

Art. 5.

Le promozioni al grado di bibliotecario sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione, a coloro che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel grado di bibliotecario aggiunto, tenuto altresì conto del periodo di prova.

Art. 6.

Le promozioni al grado di coadiutore principale sono conferite, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, ai primi coadiutori che abbiano prestato in tale grado tre anni almeno di effettivo servizio.

Le promozioni al grado di primo coadiutore sono conferite ai coadiutori, per merito assoluto, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Le promozioni al grado di coadiutore sono conferite agli assistenti, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Il programma dell'esame di concorso sarà stabilito nel regolamento organico delle biblioteche pubbliche governative.

Le promozioni al grado di assistente sono conferite secondo una graduatoria di merito, da formarsi dal Consiglio di amministrazione fra gli aiutanti che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta. Tali promozioni possono essere conferite anche in soprannumero, a norma dell'articolo 1 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 7.

Per ottenere la nomina nel ruolo del personale subalterno delle biblioteche pubbliche governative è necessario possedere i requisiti prescritti per l'ammissione ad impiego di Stato, essere forniti della licenza elementare ed avere non meno di 20 anni di età e non più di 30.

Occorre inoltre che l'aspirante dimostri, con certificato, debitamente legalizzato, di un medico condotto municipale o di un medico militare, di essere di robusta costituzione fisica, di non aver mai sofferto malattie mentali o nervose, e di essere esente da difetti che lo rendano non idoneo all'ufficio cui aspira.

Sono titoli di preferenza per la nomina di cui trattasi l'avere prestato lodevole servizio nelle biblioteche governative in qualità di commesso o di fattorino, l'avere prestato servizio nei corpi militari o l'essere figlio di impiegato dello Stato.

Son fatti salvi i diritti riservati dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

La nomina a custode dev'essere preceduta da un periodo di prova non inferiore a sei mesi, in conformità dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

Le promozioni al grado di custode capo sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Gli attuali bibliotecari direttori sono collocati, secondo l'ordine di anzianità, nel nuovo grado di bibliotecario direttore di 2ª classe.

Essi potranno indi ottenere la promozione alla prima classe, a norma dell'art. 46, comma 1°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 10.

I posti di bibliotecario direttore di 2ª classe, che risultino vacanti dopo le promozioni dalla seconda alla prima classe di cui al precedente art. 9 e fino al 1° gennaio 1924, potranno essere conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari attualmente in servizio che abbiano ricoperto il grado di bibliotecario nell'ordinamento anteriore all'applicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2074. Il conferimento dei posti avrà luogo, si intende, con decorrenza dal giorno dal quale essi risultino effettivamente vacanti.

Qualora il numero dei funzionari giudicati dal Consiglio di amministrazione promovibili a norma del comma precedente fosse minore di quello dei posti vacanti, i posti ancora disponibili potranno essere conferiti, mediante esame di concorso, ad impiegati dei gradi inferiori dello stesso ruolo, i quali abbiano, alla data del decreto che indirà l'esame, non meno di 12 anni di effettivo servizio civile, tenuto altresì conto del periodo di prova, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Potrà ugualmente provvedersi mediante esame di concorso, con le norme del presente articolo, al conferimento dei posti di bibliotecario direttore di 2ª classe che si renderanno disponibili entro tre anni dalla attuazione dei ruoli organici, annessi al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il programma e le modalità dell'esame di concorso saranno stabiliti con lo stesso decreto che indirà l'esame.

La Commissione esaminatrice, composta di 5 membri, sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 11.

Nella prima attuazione dei ruoli organici annessi al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti del grado di bibliotecario capo sono conferiti:

a) ai bibliotecari di cui al comma primo del precedente art. 10, secondo l'ordine di anzianità, e salva l'applicazione in loro favore della disposizione del citato comma;

b) agli impiegati collocati nel grado nono a norma del successivo art. 12, in base ad una graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione.

Nella compilazione di tale graduatoria si avrà riguardo al grado di capacità, di cultura e preparazione, di operosità e diligenza di cui gli impiegati hanno dato prova; alla rispettiva anzianità di servizio, alla condotta tenuta, alla attitudine dimostrata agli uffici direttivi; ai lavori di ufficio di speciale importanza; alle pubblicazioni relative ai servizi propri delle biblioteche.

Sarà attribuito un particolare valore alla circostanza che l'impiegato abbia tenuto, o tenga tuttora, la direzione di una biblioteca, o di una sezione, o di un importante gruppo di servizi, e nell'effettivo esercizio delle funzioni direttive abbia dato speciale prova di attitudine e di preparazione.

Nella graduatoria di merito saranno inscritti gli impiegati ritenuti meritevoli del grado di bibliotecario capo ai sensi del comma precedente, ancorchè il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili.

Agli inscritti in graduatoria, che eccedano il numero dei predetti posti, sarà conferito il grado di bibliotecario capo in base alla graduatoria stessa, quando, entro un anno dalla data della seduta del Consiglio di amministrazione in cui la graduatoria fu compilata, si verifichino nuove vacanze nel suddetto grado.

Gli impiegati, ai quali sia conferito il grado di bibliotecario capo a norma della lettera *b*) del presente articolo, non

potranno successivamente conseguire la promozione al grado di bibliotecario direttore di 2ª classe, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, se non abbiano partecipato all'esame di concorso di cui al precedente art. 10, o non vi abbiano conseguito una media di 7 decimi dei punti nel complesso delle prove, con non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

Qualora non si verifichino le condizioni per far luogo al suddetto esame di concorso, potrà, ai soli fini del comma precedente, essere indetto un esame riservato agli impiegati di cui al comma stesso.

Anche per tale esame varranno le norme di cui agli ultimi due commi del precedente art. 10.

Art. 12.

Gli attuali bibliotecari, che contino almeno dodici anni di anzianità di grado, sono collocati nel grado nono, secondo l'ordine di anzianità.

L'anzianità di grado è valutata a norma dell'art. 35, comma 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 13.

Gli attuali bibliotecari, ai quali non venga assegnato il grado nono, a norma del precedente art. 12, sono collocati, secondo l'ordine di anzianità, nel grado decimo, conservando il titolo di cui sono provvisti.

Essi potranno conseguire la promozione al grado di bibliotecario per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione, allorchè avranno compiuto dodici anni di anzianità di servizio, da valutarsi a norma del comma secondo del precedente art. 12; e agli effetti di tale promozione, si considererà, nei loro riguardi, stabilito un numero cumulativo di posti per i due gradi di bibliotecario aggiunto e di bibliotecario.

Art. 14.

Sono applicabili al personale del gruppo c) delle biblioteche governative le disposizioni transitorie contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, numero 3084 e 8 maggio 1924, n. 843, per il conferimento dei posti dei ruoli del detto gruppo.

Art. 15.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 37 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considerano già provvisti di grado equiparato a quello di archivista capo i coadiutori che all'applicazione dei ruoli aperti facevano parte della prima classe della categoria degli ordinatori distributori.

Art. 16.

Agli attuali custodi capi è conferito, secondo l'ordine di anzianità, il grado di custode capo; agli attuali custodi, secondo il medesimo ordine, quello di custode.

Art. 17.

Per l'attribuzione, al personale delle biblioteche pubbliche governative, degli stipendi stabiliti dagli allegati III e V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applicano le disposizioni del suddetto decreto, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 18.

Art. 18.

I funzionari collocati nel grado di bibliotecario capo, secondo la norma di cui al precedente art. 11, comma primo, lettera a), i quali nell'ordinamento anteriore al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2074, erano pervenuti alla prima o alla seconda classe della categoria dei bibliotecari, conseguono lo stipendio massimo del grado stesso.

Per i funzionari cui sia conferito il grado medesimo a norma del citato art. 11, comma primo, lettera b), è calcolata come utile, agli effetti dell'attribuzione dello stipendio in detto grado, una anzianità decorrente dal compimento del periodo di anzianità richiesto dall'art. 11, lettera b), del presente decreto, per il conferimento del grado stesso.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 894.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 615.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, ed autorizzazione di spesa straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, nei laghi e sulla laguna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1925, n. 369;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 13,000,000 per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna.

Detta somma sarà inscritta, con decreti Ministeriali, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di L. 3,000,000 per l'esercizio 1925-26 e di L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1926-27 al 1930-31.

Art. 2.

Nella categoria III « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 è istituito il capitolo n. 535-*ter* « Spesa per l'acquisto di obbligazioni ed altri titoli delle So-

cietà proprietarie delle ferrovie secondarie delle nuove Provincie » con lo stanziamento di L. 3,000,000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1924-25 sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 102. — GRANATA.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

CONTO DELLA COMPETENZA.

In aumento:

Cap. n. 54. — Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo in servizio presso la segreteria generale della Presidenza del Consiglio, ecc.	L.	20,000
Cap. n. 56. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	50,000
Cap. n. 62. — Premi di operosità, ecc., agli impiegati addetti all'ufficio di assistenza, ecc. (Presidenza del Consiglio)	»	28,000
Cap. n. 62-VII. — Premi di operosità, ecc., ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando della M. V. S. N.	»	9,000
Cap. n. 92-*ter* (nuovo). — Indennità di soggiorno all'estero, missioni e spese di ufficio pei vice-ispettori e funzionari adibiti ai servizi del Tesoro	»	132,000
Cap. n. 94. — Allestimento dei titoli del Debito pubblico, ecc.	»	1,000
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	150,000
Cap. n. 104. — Indennità di tramutamento, ecc. (Ministero)	»	50,000
Cap. n. 105. — Sussidi ad impiegati già appartenenti, ecc.	»	4,000
Cap. n. 117. — Mercedi, cottimi, retribuzioni, ecc. (Regia zecca)	»	100,000
Cap. n. 123. — Mercedi, cottimi, premi, ecc. (Carte valori)	»	550,000
Cap. n. 133. — Indennità di missione, ecc. (Catasto)	»	300,000
Cap. n. 134. — Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, ecc. (Id.)	»	300,000
Cap. n. 138. — Acquisto di strumenti, carta da disegno, ecc. (Id.)	»	200,000
Cap. n. 139. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Id.)	»	350,000
Cap. n. 140. — Indennità di tramutamento al personale di ruolo, ecc. (Id.)	»	50,000
Cap. n. 141. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Id.)	»	200,000
Cap. n. 147. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Demanio)	»	100,000
Cap. n. 148. — Indennità di tramutamento al personale, ecc. (Id.)	»	75,000
Cap. n. 149. — Indennità di giro e d'ufficio, ecc. (Id.)	»	100,000
Cap. n. 166. — Spese per il personale avventizio e salariato (Id.)	»	20,000
Cap. n. 196. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc. (Provveditorato)	»	500,000
Cap. n. 197. — Spese per registri, moduli, carta, ecc.	L.	150,000
Cap. n. 206. — Indennità di missione e di trasloco, ecc. (Imposte)	»	230,000
Cap. n. 207. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Id.)	»	30,000
Cap. n. 219. — Fitto di locali (Id.)	»	70,000
Cap. n. 227. — Assegni, retribuzioni, salari, ecc. (Guardia di finanza)	»	50,000
Cap. n. 240. — Indennità di viaggio, ecc. (Dogane)	»	20,000
Cap. n. 241 Acquisto di materiale e pubblicazioni, ecc. (Id.)		20,000
Cap. n. 242. — Assegni fissi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (Id.)	»	10,000
Cap. n. 258. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Id.)	»	20,000
Cap. n. 267. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Id.)	»	12,000
Cap. n. 278. — Indennità di trasferimento, ecc. (Monopoli	»	10,000
Cap. n. 284. — Indennità di tramutamento, di giro, ecc. (Id)	»	900,000
Cap. n. 291. — Assegni fissi per spese d'ufficio per le coltivazioni (Id.)	»	200
Cap. n. 293. — Assegni fissi per spese d'ufficio ai magazzini (Id.)	»	11,000
Cap. n. 301. — Indennità di tramutamento, di giro, ecc. (Id.)	»	145,000
Cap. n. 307. — Indennità ai magazzinieri di vendita, ecc. (Id.)	»	573,000
Cap. n. 310. — Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito, ecc. (Id.)	»	49,800
Cap. n. 377. — Pensioni agli ex-impiegati della Banca austro-ungarica, ecc.	»	5,000
Cap. n. 436. — Premi di operosità, ecc., agli impiegati, ecc. (Stralcio terre liberate)	»	19,000
Cap. n. 437. — Premi di operosità, ecc, al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni ecc. (Id.)	»	200,000
Cap. n. 452-*bis*. — Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie toscane	»	150,000
Cap. n. 464-*bis* (nuovo). — Indennità missione da corrispondere ai funzionari delle dogane che furono comandati in servizio delle Provincie liberate e redente	»	1,150,000
Cap. n. 488. — Premi di operosità, ecc. (Pensioni di guerra)	»	300,000
Cap. n. 540. — Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, ecc. (Dazio consumo di Napoli)	»	130,000
Cap. n 542. — Casermaggio, fornitura d'acqua, ecc. (Id.)	»	20,000
Cap. n. 552. — Casermaggio, fornitura d'acqua, ecc. (Dazio consumo di Roma)	»	20,000
Cap. n. 1030 (aggiunto) — Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Venezia) (in conto competenza)	»	33,400
Totale degli aumenti	L.	7,617,400

In diminuzione:

Cap. n. 8. — Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc.	L.	6,347,400
Cap. n. 234. — Fitto locali in servizio della guardia di finanza, ecc.	»	220,000
Cap. n. 368. — Interessi dovuti alla Cassa depositi, ecc.	»	200,000
Cap. n. 431. — Saldi in contanti delle indennità, ecc.	»	300,000
Cap. n. 472. — Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori, ecc.	»	400,000
Totale delle diminuzioni	L.	7,467,400

CONTO DEI RESIDUI.

In aumento:

Cap. n. 830. — Acquisti eventuali di stabili	L.	25,500

In diminuzione:

Cap. n. 904. — Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati, ecc.	L.	25,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 895.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 628.

Proroga delle disposizioni limitatrici della facoltà d'inscrizione nelle matricole della gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice della marina mercantile ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 20 novembre 1879, numero 5166;

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 26 aprile 1923, n. 999;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, ad eccezione della norma di cui al n. 4 di detto articolo, continuano ad aver vigore a tutto il mese di marzo 1927.

Art. 2.

Continua pure ad aver vigore la disposizione contenuta nell'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge modificata come appresso:

« Per gli individui di bassa forza non inscritti marittimi, provenienti dalla Regia marina ed in posizione di congedo illimitato, sarà ammessa la prima matricolazione purchè ne facciano domanda entro sei mesi dalla data del congedo e non abbiano riportato condanne, che, a termini del Codice per la marina mercantile, escludono la possibilità di conseguire gradi, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ».

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, è sostituito il seguente:

« La stessa misura punitiva sarà applicata ai marittimi facenti parte degli equipaggi delle navi nazionali che in porti esteri mancassero di rispetto agli ufficiali diplomatici e consolari, ai comandanti di Regie navi ed a qualunque altra autorità del Regio Governo, o che si rendessero colpevoli di atti incompatibili con la dignità della Bandiera ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 107. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 896.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 629.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per acquisto di padiglioni Docker.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 260,000, per l'acquisto di due padiglioni Docker, da adibire ad uso di scuole elementari.

L'anzidetta somma viene iscritta al nuovo capitolo numero 131-*bis* « Assegnazione straordinaria per l'acquisto di due padiglioni Docker, da adibire ad uso di scuole elementari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 108. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 897.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 aprile 1925, n. 631.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per assegni da concedersi a italiani e stranieri che seguano studi superiori rispettivamente all'estero o nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 300,000 per maggior numero di assegni da conferirsi, a norma del R. decreto 11 marzo 1923, n. 563, ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso università, istituti superiori e scuole di belle arti, rispettivamente dell'estero e del Regno.

L'anzidetta somma viene inscritta al capitolo n. 80: « Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari. Posti gratuiti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 110. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 898.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 633.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 85;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 9 - Salario ai capi cantonieri, ecc.	L.	4,000,000
Cap. n. 12 - Assegni al personale idraulico, ecc.	»	1,700,000
Cap. n. 14 - Personale addetto alla custodia, ecc.	»	390,000
Cap. n. 32 - Pensioni ordinarie	»	1,500,000
	L.	7,590,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 114. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 899.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1925, n. 632.

Soppressione del posto di Vice commissario per l'aeronautica ed istituzione, in sua vece, di un posto di Sottosegretario di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 59 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di Vice commissario per l'aeronautica è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un posto di Sottosegretario di Stato per la aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 113. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 900.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 634.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1925, n. 369;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 28 - Pensioni ordinarie . . .	L.	22,000,000
Cap. n. 71 - Personale di ragioneria e d'ordine, ecc.	»	300,000
Cap. n. 76 - Personale di ruolo (Avvocatura)	»	75,000
Cap. n. 130 - Vincite al lotto	»	62,500,000
Cap. n. 143 - Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ecc.) .	»	1,800,000
Cap. n. 154 - Restituzioni e rimborsi (tasse)	»	2,000,000
Cap. n. 205 - Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte, ecc.	»	5,700,000
Cap. n. 218 - Restituzioni e rimborsi (imposte)	»	60,000,000
Cap. n. 270 - Restituzione di diritti all'esportazione	»	3,000,000
Totale . . .	L.	157,375,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 115. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 901.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 635.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2073;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25 sono aumentati della somma per ognuno di essi rispettivamente indicata:

Cap. n. 1 - Ministero — Personale di ruolo .	L.	180,000
Cap. n. 16 - Pensioni ordinarie	»	700,000
Cap. n. 18 - Stipendi e supplemento di servizio attivo al personale delle Legazioni, ecc. .	»	2,200,000
Cap. n. 20 - Assegni e indennità straordinarie di rappresentanza, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 34 - Competenze al personale delle scuole all'estero	»	150,000
Totale degli aumenti . . .	L.	5,230,000

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 116. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 aprile 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cembra (Trento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cembra, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

Insanabili dissensi manifestatisi nella compagine dei partiti da cui nel gennaio del 1922 trasse origine l'Amministrazione comunale di Cembra, hanno determinato la paralisi della vita municipale, per cui il Prefetto, anche in vista del profondo fermento provocato da tale situazione nell'ambiente locale, ha dovuto affidare, a sensi dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Le indagini da questo eseguite hanno accertato un grave disordine negli uffici, nei servizi e nelle finanze dell'Ente.

Poichè la reintegrazione in carica della rappresentanza elettiva, date le profonde divergenze fra i partiti locali, non potrebbe avvenire senza grave pericolo per l'ordine pubblico, mentre, d'altro canto, appare necessario provvedere alla riorganizzazione della civica azienda con un periodo di gestione straordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cembra, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Guerritore Nicola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1923.

Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 3 e 4 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ed 1 a 3 del relativo regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Vicenza compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti della compiuta istruttoria;

Vista la nota 3 giugno 1922, n. 2479, della deputazione provinciale di Vicenza che dichiara di non fare alcuna osservazione in merito all'elenco;

Ritenuto che nella provincia di Vicenza venne pubblicato lo schema di elenco delle acque pubbliche col decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1921;

Che in seguito alla pubblicazione vennero presentate le seguenti opposizioni:

del presidente del Consorzio Rosta Rosà, in data 22 ottobre 1921, contro la inclusione della Roggia Rosà;

del Consorzio di Rosta Dolfini, in data 22 ottobre 1921, contro la inclusione della Roggia Dolfina;

del signor Zilio Altegrande, in data 25 ottobre 1921 e signora Gina Carrer Nicoletti, anche in data 25 ottobre 1921, contro la iscrizione della Roggia Cumana e della Roggia Cumanella;

del signor Gaetano Rossi, in data 24 novembre 1921, contro la inclusione della Roggia Rozzola e Tribolo;

del presidente del Consorzio generale delle irrigazioni ed opifici d'Astico, in data 24 novembre 1921, contro la inclusione della Roggia Verlata, Canale Mordini, Roggia Zugliana, Roggia comunale di Zugliano, Roggia Capra, Roggia Nuova di Sarcedo, Roggia Montecchio e di Brandizzio, Roggia Monza, Roggia Franzana, Roggia Nievo, Roggia Cassandra, Roggia Piovene, Roggia di Breganze, Roggia Trissino, Roggia di Sandrigo e Roggia Brugnola;

del signor Clemente Turrini per i fratelli Turrini fu Carlo in data 20 novembre 1921, contro la inclusione della Roggia Muzzana o Zubbana;

dell'ing. Antonio Borgo, nell'interesse dei conti Zileri Dal Verme Alessandro e Francesca maritata Capodilista fu conte Camillo, in data 24 novembre 1921, contro la inclusione della Roggia Bagnara;

del signor Gaetano Rossi quale procuratore della signora Eva Rossi in Garioni, in data 24 novembre 1921, contro la inclusione del canale Scaranto;

Considerato che per i corsi d'acqua scorrenti nel territorio della provincia di Vicenza, che nei decorsi secoli fece parte di quello della Repubblica Veneta, giova ricordare che con la istituzione del Magistrato dei beni inculti, avvenuta il 10 ottobre 1556, tutte le acque di ogni sorta furono riconosciute di giurisdizione del Dominio e posteriormente con proclama 1° giugno 1721 del detto Magistrato dei beni inculti fu sancito il principio che dal Principe vien permesso e concesso l'uso non mai il dominio e la proprietà delle acque;

Che tale principio è rimasto fermo ed immutato col succedersi dei governi nel territorio Veneto e pertanto sono da respingere i ricorsi del presidente del Consorzio Rosta Rosà e del Consorzio di Rosta Dolfini;

Considerato per quanto riguarda i ricorsi del signor Zilio Altegrande e signora Gina Carrer Nicoletti che trattasi di diritti d'uso da parte dei ricorrenti e non di proprietà infatti sin dall'11 settembre 1690 venne dal Magistrato dei beni inculti riconosciuto alla ditta Cogollo il diritto di derivare acqua dalla Roggia Cumanella e che successivamente con i Regi decreti 19 luglio 1874 e 6 novembre 1883 venne accordato all'ospedale civile di Vicenza succeduto al Cogollo la concessione di irrigare a risaia parte dei terreni che in base alla primitiva concessione dovevano essere irrigati a prato e che pertanto i succitati ricorsi del signor Zilio Altegrande e signora Gina Carrer Nicoletti contro la demanialità delle acque della Roggia Cumana e della Roggia Cumanella devono essere respinti;

Considerato per quanto riguarda il ricorso del signor Gaetano Rossi che la Roggia Rozzolo e Tribolo formò oggetto fin dai tempi della Repubblica Veneta di appositi provvedimenti di concessione e non è da dubitare dei caratteri pubblici di quelle acque la cui iscrizione in elenco non pregiudica gli esistenti diritti d'uso già riconosciuti o da riconoscere a termini di legge e pertanto è da respingere il suindicato ricorso;

Considerato che per analoghe ragioni è da respingere il ricorso del presidente del Consorgio generale delle irrigazioni ed opifici di Astico;

Considerato in merito al ricorso della ditta Fratelli Turrini fu Carlo che le acque della Roggia Muzzana e Zubbana che animano diversi mulini ed irrigano un vasto territorio presentano le caratteristiche di acque pubbliche e pertanto il ricorso non può essere accolto;

Considerato che il ricorso dell'ing. Borgo nell'interesse dei conti Zileri Dal Verme non merita accoglimento in quanto la Roggia Bagazza dà moto a parecchi mulini ed irriga un vasto territorio e presenta quindi tutti i requisiti d'acqua pubblica;

Che del pari va respinto il ricorso del signor Gaetano Rossi nell'interesse della signora Eva Rossi in Garioni perchè il canale Scaranto è un colatore naturale che raccoglie le acque fluenti nella vallata compresa fra monte Ceregia e monte Tando;

Considerato che son da accogliere le richieste del sindaco del comune di Trissino sostituendo la denominazione « Roggia dei Molini » a quella di Cornedo giusta la toponomastica locale, e del sindaco di Monteviale relativa ad una più esatta indicazione dei Comuni toccati o attraversati dalla Roggia Bagnara e dalla Roggia Rioma o Dioma; siccome anche altre rettifiche del genere sono state introdotte allo schema d'elenco giusta le risultanze dell'esperita istruttoria;

Considerato che non merita accoglimento la domanda del signor Jonoch Angelo per la iscrizione in elenco della Roggia Passerini trattandosi di un canale artificiale derivato dal fiume Brenta;

Considerato che l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Vicenza nel testo allegato al presente decreto è meritevole di approvazione nulla restando mutato per altro nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese nell'elenco per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Vicenza giusta l'unito esemplare vistato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il predetto Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco delle acque pubbliche della provincia di Vicenza

N. B — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Torrente Alpone	Adige	San Giovanni Ilarione	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Verona ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
2	Valle Scarante, inf. n. 1	Alpone	Id.	Dallo sbocco alle origini.
3	Valle dei Muni, inf. n. 1	Id.	Id.	Id.
4	Rio della Lora, inf. n. 1	Id.	Id.	Id.
5	Vallone Moretti e Rio Cengia, inf. n. 1	Id.	Id.	Tutto il tratto ch'è confine di provincia. (Passa in provincia di Verona ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
6	Valle Vincentina, inf. n. 1	Id.	Id.	Id.
7	Valle dei Rampi, inf. n. 1	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini.
8	Valle Mela e Menegon, inf n. 1	Id.	Id.	Id.
9	Valle Ranfani, inf. n. 1	Id.	Id.	Id.
10	Vallone Ragolaro o Rugolaro, inf. n. 1	Id.	Id.	Id.
11	Valle Damassini, inf. n. 1	Id.	Id.	Tutto il tratto ch'è confine di provincia. (Passa in provincia di Verona ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
12	Torrente Chiampo, inf. n. 1	Id.	Gambellara, Montebello Vicentino, Zermeghedo, Montorso, Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino, Altissimo, Crespadoro.	Dal punto in cui esce di provincia alle origini. (Passa in provincia di Verona ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
13	Torrente Aldegà, inf. n. 12	Chiampo	Montebello Vicentino, Gambellara	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine (E' per breve tratto confine con la provincia di Verona ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
14	Colatore Arzarino e rio La Vanganella, inf. n. 13	Aldegà	Gambellara	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Verona ove ha lo sbocco e le origini e vi figura nell'elenco).
15	Rio il Fiumicello, inf. n. 13	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Verona ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
16	Rio Gambellara o il Rio, inf. n. 13	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
17	Val Monte di Mezzo, inf n. 16	Rio Gambellara	Id.	Dallo sbocco alle origini.
18	Val Fonda, inf. n. 16	Id.	Id.	Id.
19	Rio della Selva, inf. n. 13	Aldegà	Gambellara, Montebello Vicentino	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
20	Rio Rodegotto e Val Grande, inf. n. 12	Chiampo	Montebello Vicentino, Zermeghedo, Montorso Vicentino	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Verona ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
21	Val Pereo o dei Sette, inf. n. 12	Id.	Arzignano	Dallo sbocco alle origini.
22	Valle S. Bortolo, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
23	Valle S. Zeno, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
24	Torrente della Costa, inf. n. 23	San Zeno	Id.	Id.
25	Valle di Lora, inf. n. 12	Chiampo	San Pietro Mussolino	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Verona ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
26	Valle Massanghella, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
27	Valle Righi, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
28	Valle del Fiume inf. n. 12	Id.	Altissimo	Id.
29	Valle Peroni e Rigoni, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
30	Valle Corbiolo Scogli e Paquali, inf. n. 12	Id.	Crespadoro	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (E' confine con la provincia di Verona e vi figura nell'elenco).
31	Valle dei Campi, inf. n. 12	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini.
32	Valle dei Sengi Rossi, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
33	Valle Rope, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
34	Val Bona e Val Bianca, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
35	Valle Perli, inf. n. 12	Id.	Id.	Id.
36	Valle Cattazzi, inf. n. 12	Id.	Id.	Id. (Sbocca nel Chiampo al mulino Colombara).
37	Torrente Righello, e Valli Grancestone e Barco, inf. n. 12	Id.	Crespadoro, Altissimo	Dallo sbocco alle origini.
38	Torrente Valle Nera o Negra inf. n. 12	Id.	San Pietro Mussolino, Altissimo	Id.
39	Torrente San Daniele o Biasini inf. n. 12	Id.	Chiampo, Nogarole Vicentino	Id.
40	Valle Marchesini inf. n. 12.	Id.	Id.	Id.
41	Torrente Togna	Gorzone	Lonigo	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine (E' per un tratto confine con la provincia di Verona ove passa ed ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
42	Fiume Rio e rio Acquetta, inf n. 41	Togna	Lonigo, Sarego, Montebello Vicentino	Dallo sbocco alle origini.
43	Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio, inf. n. 41	Id.	Lonigo, Sarego, Montebello Vicentino, Zermeghedo Montorso, Arzignano, Chiampo	Tutto il suo corso.
44	Fiume Frassine, Nuovo, Guà e Agno	Gorzone	Lonigo, Sarego, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Arzignano. Trissino Castelgomberto. Brogliano, Cornedo, Valdagno, Novale, Recoaro	Dal punto in cui esce di provincia alle origini. (Passa in provincia di Verona e poi in quella di Padova, ove ha lo sbocco, e vi figura nei rispettivi elenchi).

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
45	Rio o Roggia delle Carlette o Val Barucca, inf. n. 44	Agno	Arzignano	Dallo sbocco alle origini.
46	Torrente Restena, inf. n. 44	Id.	Arzignano, Trissino, Nogarole Vicentino	Id.
47	Vajone o scolo Dugale, inf. n. 44	Id.	Arzignano, Trissino	Id.
48	Rio Arpeghetta, inf. n. 47	Vaione o scolo Dugale	Trissino	Id.
49	Torrente Arpica o Arpega, inf. n. 44	Agno	Trissino, Nogarole Vicentino, Brogliano	Id.
50	Rio del Villano, inf. n. 49	Arpega	Trissino, Brogliano	Id.
51	Val di San Martino, inf. n. 44	Agno	Brogliano, Cornedo	Id.
52	Valle Baroso, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
53	Valle Grossa, inf. n. 44	Id.	Valdagno, Brogliano, Cornedo	Id.
54	Val Valaro e Val dei Ronchi, inf. n. 53	Val Grossa	Valdagno	Id.
55	Valle Zordani, inf. n. 44	Agno	Id.	Id.
56	Torrente Garzaro o Gradaro, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
57	Torrente Grigolati, inf. n. 56	Garzaro	Id.	Id.
58	Torrente Le Fosse, inf. n. 57	Grigolati	Id.	Id.
59	Torrente il Rio e Val Caldieron, inf. n. 44	Agno	Id.	Id.
60	Valle del Grangaro e Val del Boja, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
61	Val Fontanella, inf. n. 60	Grangaro	Id.	Id.
62	Torrente Torrazzo, inf. n. 44	Agno	Valdagno, Recoaro	Id.
63	Val Case Caile e Maschi, inf. n. 44	Id.	Recoaro	Id.
64	Valletta RR. Fonti o Prechel, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
65	Torrente Richero o Richelere, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
66	Val di Fieno, inf. n. 65	Ricchelere	Id.	Id.
67	Val Besse, inf. n. 65	Id.	Id.	Id.
68	Torrente Agno di Creme e Agno di Lora, inf. n. 44	Agno	Id.	Id.
69	Torrente Rotolon, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
70	Valle Campogrosso, inf. n. 69	Rotolon	Id.	Id.
71	Valle di Frizzi e torrente Marendeore, inf. n. 44	Agno	Id.	Id.
72	Torrente Valcalda, inf. n. 44	Id	Id.	Id.
73	Val dell'Orca, inf. n. 72	Valcalda	Id.	Id.
74	Val Fonte Franca, inf. n. 44	Agno	Id.	Id.
75	Torrente Molino Vecchio o dei Branchi, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
76	Val Retassene o Civillina, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
77	Valle di Lure, inf. n. 44	Id.	Novale	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
78	Torrente Rossia, inf. n. 44	Agno	Novale	Dallo sbocco alle origini.
79	Torrente Valgrossa, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
80	Val Refosco, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
81	Torrente Rupiaro o Lupiaro, inf. n. 44	Id.	Cornedo	Id.
82	Val del Barco e Val di Montagna, inf. n. 44	Id.	Id.	Id.
83	Torrente Poscola e Faedo, inf. n. 44	Guà	Montecchio Maggiore, Trissino, Castelgomberto, Cornedo, Monte di Malo	Id.
84	Roggia dei Molini, inf. n. 83	Poscola	Trissino, Castelgomberto, Cornedo	Tutto il suo corso.
85	Roggia di Tezze, inf. n. 83	Id.	Castelgomberto, Cornedo	Id.
86	Fiumicello Brendola, inf. n. 44	Guà	Sarego, Brendola	Id.
87	Rio Rondola, inf. n. 86	Brendola	Id.	Id.
88	Roggia Braggio, inf. n. 86	Id.	Brendola	Id.
89	Roggia Poscola, inf. n. 86	Id.	Brendola, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore	Id.
90	Roggia Risarola, inf. n. 86	Id.	Sarego, Brendola	Id.
91	Scolo Massina, inf. n. 44	Guà	Sarego, Lonigo	Id.
92	Fiume Ronego, inf. n. 44	Frassine	Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Orgiano, Alonte	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (E' per breve tratto confine con le provincie di Verona o Padova, nella quale passa e vi sbocca, e vi corrisponde nei rispettivi elenchi).
93	Scolo Dettora, inf. n. 91	Ronego	Pojana Maggiore	Dallo sbocco al punto ove esce di provincia. (Passa in provincia di Verona, ove ha le origini).
94	Scolo Roneghetto	Lozzo (Masino)	Noventa	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (E' confine con la provincia di Padova ove passa ed ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
95	Scolo Alonte, inf. n. 94	Roneghetto	Id.	Dallo sbocco alle origini.
96	Scolo Frassanella	Valbona	Agugliaro, Campiglia dei Berici, Sossano	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
97	Scolo Fragazzan	Id.	Agugliaro	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
98	Scolo Canaletto	Lozzo	Albettone	Id.
99	Scolo Condotto, inf. n. 98	Canaletto	Id.	Id.
100	Canale Bisatto, inf. n. 43	Frassine	Albettone, Barbarano, Mossano, Nanto, Castagnero, Longare	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
101	Fiume o scolo Liona, inf. n. 100	Bisatto	Agugliaro, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Zovencedo	Dallo sbocco alle origini.
102	Valle Gazzello, inf. n. 101.	Liona	San Germano dei Berici, Zovencedo	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
103	Scolo Siron e valle della Scudelletta, inf. n. 100	Bisatto	Sossano, Villaga, Barbarano, Mossano.	Dallo sbocco alle origini.
104	Scolo Seonega, inf. n. 103	Siron	Villaga	Id.
105	Scolo Gorzon, inf. n. 104	Seonega	Id.	Id.
106	Scolo Arnalda o Renalda, inf n. 101	Liona	Albettone, Villaga, Barbarano, Mossano	Id.
107	Roggia Fossa, inf. n. 100	Bisatto	Castagnero	Id.
108	Canale Scaranto, inf. n. 100	Id.	Longare	Id.
109	Cavo Bandessa o Bandissa, e Nuovo e della Nina, inf. n. 100	Id.	Albettone, Barbarano, Mossano, Nanto, Castagnero, Longare, Montegaldella	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (E' per lungo tratto confine con la provincia di Padova e vi figura nell'elenco).
110	Fiume Bacchiglione	Adriatico	Montegaldella, Montegalda, Longare, Torri di Quartesolo, Vicenza, Caldogno, Dueville, Villaverla	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
111	Canale Debba e Lago Fimon. inf. n. 110.	Bacchiglione	Vicenza, Arcugnano	Tutto il suo corso e lo specchio d'acqua del lago.
112	Canale Ferrara, inf. n. 111	Debba	Arcugnano	Dallo sbocco alle origini.
113	Fiume Retrone e rio Onte, inf. n. 110	Bacchiglione	Vicenza, Creazzo, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Castelgomberto, Cornedo	Id.
114	La Fossa e scolo Cardano, inf. n. 113	Retrone	Vicenza	Tutto il suo corso.
115	Fosso Riello, inf. n. 113	Id.	Altavilla Vicentina	Id.
116	Roggia Poletti, inf. n. 113	Id.	Creazzo, Altavilla Vicentina	Id.
117	Roggia Casalina, inf. n. 113	Id.	Id.	Id.
118	Rio Mezzarolo, inf. n. 113	Retrone (Onte)	Sovizzo, Montecchio Maggiore	Dallo sbocco alle origini.
119	Rio Valle dei Mulini o Fosso Brenta, inf. n. 113	Id.	Id.	Id.
120	Valle di Barro, inf. n. 113	Onte	Castelgomberto	Id.
121	Rio La Valdiezza e Val Piazzoni, inf. n. 113	Id.	Sovizzo, Creazzo, Gambugliano, Isola di Malo	Id.
122	Roggia Piazzon e Dionetta, inf n. 113	Retrone	Vicenza, Creazzo	Id.
123	Roggia Rioma o Dioma, e rio Torto, inf. n. 113	Id.	Vicenza, Monteviale	Id.
124	Roggia Bagnara, inf. n. 123	Dioma	Costabissara, Monteviale, Vicenza	Id.
125	Roggia Cantarina, inf. n. 123	Id.	Vicenza	Id.
126	Canale Seriola, inf. n. 113	Retrone	Id.	Id.
127	Torrente Orolo, Giara e Livergone o Livergnone, inf. n. 110	Bacchiglione	Vicenza, Costabissara, Isola di Malo, Malo, San Vito di Leguzzano, Magrè	Id.
128	Vallone Solarone e del Cogolo, inf. n. 127	Giara	Isola di Malo	Id.
129	Torrente Valtesara e Roggia, inf. n. 127	Id.	Isola di Malo, Malo	Id.
130	Roggia Valeugana, inf. n. 127	Id.	Malo	Id.
131	Torrente Rana e Canzarello, inf. n. 127	Livergnone	Malo, Monte di Malo	Dallo sbocco alle origini, compresa la sorgente Albi di Priabona.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
132	Rio Pizzolone, inf. n. 127	Livergnone	Monte di Malo	Dallo sbocco alle origini.
133	Roggia La Fonte, inf. n. 127	Id.	Id.	Id.
134	Torrente Vallo Grande, inf n 127	Id.	San Vito di Leguzzano, Monte di Malo	Id.
135	Torrente Refosco, inf. n. 127	Id.	San Vito di Leguzzano, Magrè	Id.
136	Valle del Cogolo, inf. n. 135	Refosco	Id.	Id.
137	Torrente Leogretta o Leoretta inf. n. 127	Orolo	Costabissara, Isola di Malo, Malo	Id.
138	Roggia Muzzana o Zubbana e Trozzo Marano, inf. n. 110	Bacchiglione	Vicenza, Caldogno, Costabissara, Isola di Malo	Id.
139	Roggia Feriana o Ferriana, inf. n. 110	Id.	Caldogno	Id.
140	Roggia Menegatta o dei Mulini o di Cresole, inf. n. 110	Id.	Vicenza, Caldogno	Id.
141	Roggia Caldonazzo, inf. n. 140	Menegatta	Caldogno	Id.
142	Torrente Timonchio, inf. numero 110	Bacchiglione	Dueville, Caldogno, Villaverla, Isola di Malo, Malo, Marano Vicentino, Schio, Santorso, Tretto	Id.
143	Torrente Leogra, inf. n. 142	Timonchio	Torrebelvicino, Valli dei Signori	Id.
144	Val Casarotti, inf. n. 143	Leogra	Torrebelvicino	Id.
145	Valle dei Mercanti, inf. n. 143	Id.	Id.	Id.
146	Torrente Sagno, inf. n. 143	Id.	Id.	Id.
147	Valle del Secchiara, inf. numero 143	Id.	Id.	Id.
148	Valle del Moro o di Segale, inf. n. 143	Id.	Torrebelvicino, Valli dei Signori	Id.
149	Torrente Sterpa, inf. n. 143	Id.	Valli dei Signori	Id.
150	Valle Fangosa, Cigatoria e torrente Malonga, inf. n. 143	Id.	Id.	Id.
151	Torrente Wassefatt, inf. numero 143	Id.	Id.	Id.
152	Torrente dei Climmenti o Maso, inf. n. 143	Id.	Id.	Id.
153	Torrente Puja inf. n. 143	Id.	Valli dei Signori, Torrebelvicino	Tutto il suo corso.
154	Valle delle Spronche, inf. numero 153	Puja	Id.	Dallo sbocco alle origini.
155	Valle dei Scorzati, inf. n. 154	Spronche	Valli dei Signori	Id.
156	Valle Ortigara, inf. n. 153	Puja	Valli dei Signori, Torrebelvicino	Id.
157	Valle Enna, inf. n. 153	Id.	Torrebelvicino	Id.
158	Torrente Gogna e Valle Bona, inf. n. 143	Leogra	Schio, Torrebelvicino	Id.
159	Val Mala, inf. n. 158	Bona	Schio	Id.
160	Rio Curta, inf. n. 158	Gogna	Id.	Id.
161	Torrente Boldoro, inf. n. 142	Timonchio	Id.	Id.
162	Torrente Acquasaliente e Roggia Costulunga, inf. n. 142	Id.	Tretto	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
163	Valle dell'Orco, inf. n. 142	Timonchio	Tretto	Dallo sbocco alle origini.
164	Torrente Timonchiello inf. n. 142	Id.	Santorso	Id.
165	Torrente Rostone e Prelunga inf. n. 142	Id.	Santorso, Schio, Marano Vicentino	Id.
166	Trozzo di Marano, rio delle Pietre, canale dei Mulini e torrente di Santorso, inf. n. 142	Id.	Santorso, Schio, Marano Vicentino, Villaverla, Zanè, Carrè	Id.
167	Torrente Igna, inf. n. 142	Id.	Villaverla, Montecchio Precalcino, Thiene, Sarcedo, Zugliano, Zanè, Carrè	Id.
168	Roggia Verlata, inf. n. 167	Igna	Villaverla, Sarcedo, Thiene	Tutto il suo corso.
169	Valle Vialona e Valisana, inf. n. 167	Id.	Sarcedo, Zugliano	Dallo sbocco alle origini.
170	Fiume Astichello e roggia Astichello, inf. n. 110	Bacchiglione	Vicenza, Monticello Conte Otto, Dueville	Id.
171	Roggia del Trissino, inf. numero 170	Astichello	Vicenza	Id.
172	Roggia del Maglio o Gazzadora, inf. n. 170	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
173	La Roggetta, inf. n. 170	Id	Vicenza, Dueville	Id.
174	Roggia Braio o Paluselli o Milan, inf. n. 170	Id.	Dueville, Vicenza	Id.
175	Roggia della Pila Palazzo Porto, inf. n. 174	Brajo	Monticello Conte Otto, Dueville	Id.
176	Roggia Cozza, inf. n. 170	Astichello	Id.	Id.
177	Canale o fosso Riello e rio Stortolo, inf. n. 110	Bacchiglione	Vicenza	Id.
178	Fiume Tesina, inf. n. 110	Id.	Longare, Vicenza, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Sandrigo	Id.
179	Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara, inf. n. 178	Tesina	Torri di Quartesolo, Vicenza, Monticello Conte Otto, Dueville	Dallo sbocco alle origini.
180	Roggia Rozzola e Tribolo, inf. n. 178	Id.	Torri di Quartesolo, Vicenza, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto	Id.
181	Rio Degora, inf. n. 180	Tribolo	Monticello Conte Otto	Id.
182	Canale Ghebbo Tesinella, inf. n. 178	Tesina	Bolzano Vicentino	Id.
183	Roggia o fosso Dindarello inf. n. 182	Ghebbo	Bolzano Vicentino, Sandrigo	Id.
184	Canale Mordini	Si spaglia	Zugliano	Tutto il suo corso.
185	Roggia Zugliana	Id.	Id.	Id.
186	Roggia comunale di Zugliano	Id.	Id.	Id.
187	Roggia Capra	Id.	Montecchio Precalcino, Sarcedo, Zugliano	Id.
188	Roggia Nuova di Sarcedo	Id.	Montecchio Precalcino, Sarcedo	Id.
189	Roggia Montecchia e Brandizio	Id.	Dueville, Montecchio Precalcino, Sarcedo	Id

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
190	Roggia Monza	Si spaglia	Motecchio Precalcino, Dueville	Tutto il suo corso.
191	Roggia Franzana	Id.	Montecchio Precalcino	Id.
192	Roggia Nievo	Id.	Id.	Id.
193	Roggia Cassandra	Id.	Id.	Id.
194	Torrente Astico, inf. n. 178	Tesina	Dueville, Sandrigo, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Breganze, Zugliano, Calvene, Caltrano, Velo d'Astico, Cogollo, Arsiero, Forni	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (Passa nel territorio trentino ove ha le origini, dopo aver servito per lungo tratto di confine).
195	Rio Levrara, inf. n. 194	Astico	Velo d'Astico	Dallo sbocco alle origini.
196	Rio Narotti, inf. n. 194	Id.	Id.	Id.
197	Torrente Posina, inf. n. 194	Id.	Velo d'Astico, Arsiero, Posina	Id.
198	Roggia Giga o Velo, inf. numero 197	Posina	Velo d'Astico	Dallo sbocco al lago di Velo d'Astico, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso.
199	Torrente Zara, inf. n. 197	Id.	Laghi, Arsiero	Dallo sbocco alle origini.
200	Rio Timbo o Fiomba, inf. n. 199	Zara	Id.	Id.
201	Val Dritta, inf. n. 199	Id.	Id.	Id.
202	Valle Scarabozza o Campoluzzo inf. n. 199	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in provincia.
203	Rio Tovo inf. n. 199	Zara	Arsiero	Dallo sbocco alle origini.
204	Rio Freddo, inf. n. 197	Posina	Id.	Id.
205	Sorgente Val Tonezza inf. n. 194	Astico	Forni	Id.
206	Val Pegara inf. n. 194	Id.	Id.	Id.
207	Val Loza inf. n. 194	Id.	Id.	Id.
208	Val Rua inf. n. 194	Id.	Arsiero, Lastebasse	Id.
209	Val Civetta inf. n. 194	Id.	Lastebasse	Id.
210	Valle Tora inf. n. 194	Id.	Rotzo	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (E' per quasi tutto il suo corso confine di provincia col territorio della Venezia Giulia).
211	Valle di Mori inf. n. 194	Astico	Id.	Dallo sbocco alle origini.
212	Val Rigoloso inf. n. 194	Id.	Id.	Id.
213	Val d'Assa inf. n. 194	Id.	Rotzo, Roana	Tutto il tratto scorrente in provincia.
214	R. Valgrabo inf. n. 213	Val d'Assa	Roana	Id.
215	Val Grubach, inf. n. 213	Id.	Roana, Rotzo	Dallo sbocco alle origini.
216	Val del Dosso o Romaloch e Val d'Anime, inf. n. 213	Id.	Roana	Id.
217	La Rotta e Val delle Laste, inf. n. 213	Id.	Id.	Id.
218	Val Formica, inf. n. 217	La Rotta	Id.	Id.
219	Torrente Lenzola, inf. n. 213	Val d'Assa	Id.	Id.
220	Valle di Portula, inf. n. 213	Id.	Roana, Asiago	Id.
221	Val Galmanara, inf. n. 220	Portula	Id.	Id.
222	Valle Ghelpach, inf. n. 213	Val d'Assa	Roana, Asiago, Gallio	Id.
223	Val Giove, inf. n. 213	Id.	Roana, Treschè, Conco	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
224	Rio d'Asiago	Si spaglia	Asiago	Tutto il suo corso.
225	Valle Campiello, inf. n. 194	Astico	Cogollo	Dallo sbocco alle origini.
226	Torrente Chiavona, inf. numero 194	Id.	Calvene, Lugo di Vicenza	Id
227	Val di Fonte, inf. n. 236	Chiavona	Calvene, Caltrano	Id.
228	Roggia Piovene	Si spaglia	Fara, Zugliano	Tutto il suo corso.
229	Roggia di Breganze	Id.	Sandrigo, Breganze, Fara	Id.
230	Roggia Trissino	Id.	Sandrigo, Breganze	Id.
231	Roggia di Sandrigo	Id.	Id.	Id.
232	Roggia Brugnola	Id.	Breganze	Id.
233	Roggia Bugiaron, inf. n. 178	Tesina	Sandrigo	Id.
234	Canale d'Astiello, inf. n. 178	Id.	Id.	Id.
235	Rio Ghibsolo, inf. n. 178	Id.	Id.	Id.
236	Torrente Lavarda, Grabbo e Moltrina inf. n. 178.	Tesina	Sandrigo, Schiavon, Breganze, Mason, Mure, Molvena, Crosara, Conco, San Giacomo di Lusiana	Dallo sbocco alle origini.
237	Torrente Chiavone, inf. numero 236	Lavarda	Breganze	Tutto il suo corso.
238	Torrente Chiavone Bianco, inf. 237	Chiavone	Breganze, Fara, Salcedo, San Giacomo di Lusiana	Dallo sbocco alle origini.
239	Torrente Chiavon Nero, inf. n. 237	Id.	Breganze, Fara	Id.
240	Torrente Xante, inf. n. 236	Grabbo (Lavarda)	San Giacomo di Lusiana	Id.
241	Val di Gomarolo o Comarolo inf. n. 236	Id.	Conco	Id.
242	Val di Fontanelle, inf. n. 241	Gomarolo	Id.	Id.
243	Roggia Palmirona, inf. n. 178	Tesina	Sandrigo	Tutto il suo corso.
244	Torrente Ghebon, Ghebo, inf. n. 178	Id.	Bressanvido, Sandrigo, Schiavon, Mason, Molvena	Id.
245	Valle del Rio, inf. n. 244	Ghebo	Molvena	Dallo sbocco alle origini.
246	Val Onari o rio Valletta, inf. n. 244	Id.	Molvena, Pianezza	Id.
247	Rio Ragasso o Regazzo, inf. n. 178	Tesina	Torri di Quartesolo, Quinto	Id.
248	Riale Tesinella o Tisina Nuova, rio Tergola, inf. n. 110	Bacchiglione	Grisignano, Grumolo delle Badesse, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino, Bolzano, Bressanvido	Dal punto in cui esce di provincia alle origini. (Passa in provincia di Padova, dopo aver servito per breve tratto di confine, e vi figura nell'elenco).
249	Canale Settimo, inf. n. 248	Tesinella	Grisignano, Montegalva, Grumolo delle Badesse	Dallo sbocco alle origini.
250	Rio Castellaro, inf. n. 248	Tergola	Bressanvido	Id.
251	Roggia Moneghina e Tacchi, inf. n. 248	Id.	Grumolo delle Badesse, Torri di Quartesolo, Quinto, Bolzano	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Per breve tratto passa in provincia di Padova).
252	Roggia Vaccari e Riale Tesinella, inf. n. 248	Tesinella	Grumolo delle Badesse, Torri di Quartesolo	Tutto il suo corso.
253	Fiumicello Ceresone Nuovo, inf. n. 178	Id.	Pozzoleone, Grisignano di Zocco, Camisano	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (E' per breve tratto confine con la provincia di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
254	Roggia Capra e Cuminella, inf. n. 253	Ceresone Nuovo	Grisignano di Zocco, Camisano	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Nell'ultimo tratto confina con la provincia di Padova).
255	Scolo Riazzo, inf. n. 253	Id.	Id.	Id.
256	Fiume Poma o Poina, inf. n. 253	Id.	Camisano, Quinto	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (E' per breve tratto confine con la provincia di Padova ove passa e vi figura nell'elenco.
257	Fiumicello Armedola, inf. n. 256	Poma	Camisano, Quinto, Bressanvido	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Padova ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
258	Rio Taglio, inf. n. 257	Armedola	Quinto, Bolzano, Bressanvido	Dallo sbocco alle origini.
259	Rio Ragazzetto, inf. n. 257	Id.	Bolzano, Quinto	Id.
260	Roggia Lirosa, inf. n. 259	Ragazzetto	Bolzano, Bressanvido	Id.
261	Roggia Cumana, inf. n. 257	Armedola	Id.	Id.
262	Roggia Cumanella o Cogollo inf. n. 261	Cumana	Id.	Id.
263	Il Riello, inf. n. 253	Ceresone Nuovo	Camisano	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (Passa in provincia di Padova, dopo aver servito per breve tratto di confine, e vi figura nell'elenco).
264	Fossa Liminella	Rio Porra	Id.	Tutto il suo corso. (E' per una parte del suo corso confine con la provincia di Padova e vi figura nell'elenco).
265	Fossa Vecchia, inf. n. 253	Ceresone Nuovo	Grisignano di Zocco	Tutto il suo corso. (E' per tutto il suo corso confine con la provincia di Padova. Unisce il Cereson Vecchio col Cereson Nuovo).
266	Roggia Piovega e Roggia Venezà	Ceresone Vecchio	Camisano, Grisignano di Zocco	Tutto il tratto scorrente in provincia. (E' confine con la provincia di Padova).
267	Fossa Liminella	Brentella per Porra	Camisano	Tutto il tratto che è confine di provincia. (E' confine con la provincia di Padova e vi figura nell'elenco).
268	Fiume Brenta	Laguna Veneta	Pozzoleone, Tezze, Nove, Cartigliano, Bassano, Pove, Solagna, Campolongo, San Nazario, Valstagna, Cismon, Enego	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in Tirolo, ove ha le origini, e in provincia di Padova, e vi figura nell'elenco).
269	Roggia Grimana Nuova	Lupia	Pozzoleone	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
270	Roggia Rezzonico	Parte nella Roggia Mandolina e parte si spaglia	Pozzoleone, Camisano	Id.
271	Scolo Rostin Andrighetti	Limenella Padovana	Camisano	Id.
272	Roggia Molina	Contarina	Pozzoleone	Id.
273	Roggia Isacchina Inferiore e sua diramazione: Rio Mandolina	Spaglia in parte e in parte si versa nel rio Ceresone e nella Roggia Molina	Id.	Tutto il suo corso.
274	Roggio Grimana Vecchia	Si spaglia in parte e in parte si versa nel Rio Ceresone e nel Rio Tergola	Pozzoleone, Schiavon, Nove	Tutto il suo corso. (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
275	Roggia Contessa	Si spaglia in parte e in parte si versa nella Roggia Grimana	Pozzoleone, Schiavon, Nove	Tutto il suo corso (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco).
276	Roggia Portella o Antonibon	Spaglia	Nove	Id.
277	Roggia Vallonara e Marosticona	Id.	Marostica, Vallonara, Crosara Pianezze	Id.
278	Torrrente Longhella, inf. numero 268	Brenta	Nove, Marostica, Vallonara, Crosara	Dallo sbocco alle origini.
279	Roggia Isacchina Superiore, inf. n. 268	Id.	Nove	Tutto il suo corso.
280	Torrente Silan, inf. n. 268	Id.	Nove, Bassano, Marostica, Vallonara	Dallo sbocco alle origini.
281	Valle di Sarson, inf. n. 268	Id.	Bassano	Id.
282	Rea, inf. n. 268	Id.	Id.	Id.
283	Rio Oliero e Vallerana, inf. n. 268	Id	Valstagna	Id.
284	Torrente Valstagna e Valle della Miela, inf. n. 268	Id.	Id.	Id.
285	Valle Frenzela, Val Covolo inf. n. 284	Torrente Valstagna	Valstagna, Gallio	Id.
286	Val Gadena e della Marcesina, inf. n. 268	Brenta	Valstagna	Id.
287	Valle di Ronchetto, inf. n. 286	Marcesina	Id.	Id.
288	Valle del Corvo, inf. n. 286	Id.	Id.	Id.
289	Valle di Campo Mulo	Spaglia	Gallio, Valstagna, Asiago	Tutto il suo corso.
290	Valle di Nos, inf. n 289	Campo Mulo	Gallio	Id.
291	Val Granezza di Gallio, inf n. 289	Id.	Id.	Id.
292	Val Lambara, inf. n. 268	Brenta	Enego	Dallo sbocco alle origini.
293	Torrente Cismone, inf. n. 268	Brenta	Cismon	Tutto il tratto scorrente in provincia e che ne è confine. (Passa in provincia di Belluno e vi figura nell'elenco).
294	Val Giozza, inf. n. 268	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini.
295	Val Cesilla, inf. n. 294	Giozza	Id.	Id.
296	Roggia Rosà, Roggia Martinella e Balbi, e diramazioni: R. Moranda, R. Munara e R. Dieda	Si spaglia e in parte sbocca nel torrente Musone	Rossano, Cassola, Rosà, Bassano	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco).
297	Roggia Morosina e sue diramazioni: R. Cartigliana, Roggie Comunella, Cappella, Morosina Piccola, Munara	Spaglia	Cartigliano, Tezze	Id.
298	Roggia Dolfina e sue diramazioni: Roggie Vica, Garzone, Michela, Dolfinella, Civrana	Id.	Rossano, Rosà, Bassano	Id.
299	Roggia Bernarda Superiore, Vanzo e Remondina	La Bernarda sbocca nel fiume Brenta; la Remondina si spaglia	Tezze, Cartigliano	Id.
300	Roggia Bernarda Inferiore e Roggia Comunale dei Lotti	Si spaglia	Id	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
301	Roggia Michiel	R. Ramon	Tezze	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Padova ove ha lo sbocco).
302	Roggia Tron	Spaglia	Id.	Id.
303	Torrente di S. Felicita, inf. n. 268	Brenta	Solagna, Romano Ezzelino	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. (E' confine con la provincia di Treviso e vi figura nell'elenco).
304	Valle delle Foglie, inf. n. 303	S. Felicita	Solagna	Id.
305	Scolo Lugana	Spaglia	Mussolente, Cassola, Rossano Veneto	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Treviso e vi figura nell'elenco).
306	Torrente Giaron	Bullone	Mussolente, Cassola	Tutto il tratto scorrente in provincia. (Passa in provincia di Treviso ove sbocca)
307	Torrente Valon	Spaglia	Id.	Id
308	Torrente Giaretta	Id.	Id.	Tutto il suo corso.

Indice alfabetico con l'indicazione del Circondario toccato o attraversato dal corso d'acqua.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
	A		
162	Acquasaliente (torrente) e roggia Costalunga	Timonchio	Schio
42	Acquetta (rio)	Togna	Lonigo
44	Agno (fiume), Frassine, Nuovo e Guà	Gorzone	Lonigo, Vicenza, Arzignano, Valdagno
68	Agno di Creme (torrente) e Agno di Lora	Agno	Valdagno
68	Agno di Lora	Id.	Id.
13	Aldegà (torrente)	Chiampo	Lonigo
95	Alonte (scolo)	Roneghetto	Id.
1	Alpone (torrente)	Adige	Arzignano
216	Anime (val d') o Remaloch o del Dosso	Val d'Assa	Asiago
257	Armedola (fiumicello)	Poina	Vicenza
106	Arnalda (scolo) o Renalda	Liona	Barbarano
48	Arpeghetta (rio)	Vajone e scolo Dugale	Valdagno
49	Arpica (torrente) o Arpega	Agno	Valdagno, Arzignano
14	Arzarino (colatore) e rio La Vanganella	Aldegà	Lonigo
43	Arzignano (roggia di) o Fiume Vecchio	Togna	Lonigo, Arzignano
224	Asiago (rio d')	Si spaglia	Asiago
213	Assa (val d')	Astico	Id.
170	Astichello (fiume) e roggia Astichello	Bacchiglione	Vicenza
170	Astichello (roggia)	Id.	Id.
194	Astico (torrente)	Tesina	Vicenza, Marostica, Thiene, Schio
234	Astiello (canale)	Id.	Marostica
	B		
110	Bacchiglione (fiume)	Adriatico	Vicenza, Thiene
124	Bagnara (roggia)	Dioma	Vicenza
296	Balbi (roggia), Rosà e Martinella, e diramazioni: R. Moranda, R. Munara e R. Dieda	Si spaglia e in parte sbocca nel torrente Musone	Bassano
37	Barco (valle)	Chiampo	Arzignano
82	Barco (val del) e Val Montagna	Agno	Valdagno
52	Baroso (valle)	Id.	Id.
120	Barro (valle di)	Onte	Id.
45	Barucca (val) e rio o roggia delle Carlette	Agno	Arzignano
109	Bandessa (cavo) o Bandissa, e Nuovo e della Nina	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
299	Bernarda Superiore (roggia), Vanzo e Remondina	La Bernarda sbocca nel F. Brenta; la Remondina si spaglia	Bassano
300	Bernarda Inferiore (roggia) e roggia comunale dei Lotti	Si spaglia	Id.
67	Bosse (val)	Ricchelere	Valdagno
34	Bianca (val)	Chiampo	Arzignano
100	Bisatto (canale)	Frassine	Barbarano, Vicenza
60	Boja (val del) e valle del Grangaro	Agno	Valdagno
161	Boldoro (torrente)	Timonchio	Schio
158	Bona (valle) e torrente Gogna	Leogra	Id.
34	Bona (val) e val Bianca	Chiampo	Arzignano
88	Braggio (roggia)	Brendola	Vicenza
174	Brajo (roggia) o Paluselli o Milan	Astichello	Id.
75	Branchi (torrente dei) o Molino Vecchio	Agno	Valdagno
189	Brandizio (roggia) e Montecchia	Si spaglia	Vicenza, Thiene
229	Breganze (roggia di)	Id.	Marostica
86	Brendola (fiumicello)	Guà	Lonigo, Vicenza
268	Brenta (fiume)	Laguna Veneta	Marostica, Bassano, Asiago
119	Brenta (fosso) e rio valle dei Mulini	Retrone	Vicenza
232	Brugnolo (roggia)	Si spaglia	Marostica
233	Bugiaron (roggia)	Tesina	Id.
	C		
63	Caile (Val Case) e Maschi	Agno	Valdagno
59	Caldieron (Val) e torrente il Rio	Id.	Id.
141	Caldonazzo (roggia)	Menegatta	Vicenza
31	Campi (valle dei)	Chiampo	Arzignano
225	Campiello (valle)	Astico	Thiene
70	Campogrosso (valle)	Rotolon	Valdagno
202	Campoluzzo (valle) o Scarabozza	Zara	Schio
289	Campo Mulo (valle di)	Si spaglia	Asiago, Bassano
98	Canaletto (scolo)	Lozzo	Barbarano
125	Cantarina (roggia)	Dioma	Vicenza
131	Canzarello (torrente) o Rana	Livergnone	Schio
187	Capra (roggia)	Si spaglia	Vicenza, Thiene
254	Capra (roggia) o Cuminella	Ceresone Nuovo	Vicenza
114	Cardano (scolo) e La Fossa	Retrone	Id.
179	Careggiara o Caveggiara (rio), Riolo e Gazzara	Tesina	Id.
45	Carlette (rio o roggia delle) o Val Barucca	Agno	Arzignano
117	Casalina (roggia)	Retrone	Vicenza
144	Casarotti (valle)	Leogra	Schio
193	Cassandra (roggia)	Si spaglia	Vicenza
250	Castellaro (rio)	Tergola	Id.
36	Cattazzi (valle)	Chiampo	Arzignano
5	Cengia (rio)	Alpone	Id.
253	Ceresone Nuovo (fiumicello)	Tesina	Marostica, Vicenza
295	Cesilla (val)	Giozza	Bassano
12	Chiampo (torrente)	Alpone	Lonigo, Arzignano
226	Chiavona (torrente)	Astico	Thiene
237	Chiavone (torrente)	Lavarda	Marostica
238	Chiavone Bianco (torrente)	Chiavone	Id.
239	Chiavon Nero (torrente)	Id.	Id.
150	Cigatoria (valle), Fangosa e torrente Malonga	Leogra	Schio
293	Cismone (torrente)	Brenta	Bassano
202	Civetta (val)	Astico	Schio
76	Civillina (val) e Retassene	Agno	Valdagno
152	Climmenti (torrente dei) o Maso	Leogra	Schio
128	Cogolo (vallone del) e Solarone	Giara	Vicenza
136	Cogolo (valle del)	Refosco	Schio
241	Comarolo (val di) o Gomarolo	Grabbo	Marostica
300	Comunale dei Lotti (roggia) e Bernarda Superiore	Si spaglia	Bassano
186	Comunale di Zugliano (roggia)	Si spaglia	Thiene
99	Condotto (scolo)	Canaletto	Barbarano
275	Contessa (roggia)	Si spaglia in parte e in parte si versa nella R. Grimana	Marostica
30	Corbiolo (valle), Scogli e Pasquali	Chiampo	Arzignano
84	Cornedo (roggia di)	Poscola	Valdagno
288	Corvo (valle del)	Marcesina	Bassano
24	Costa (torrente della)	S. Zeno	Arzignano
162	Costalunga (roggia) e torrente Acquasaliente	Timonchio	Schio
285	Covola (val) e Valle Frenzela	Torrente Valstagna	Bassano, Asiago
176	Cozza (roggia)	Astichello	Vicenza
140	Cresole (roggia di) o dei Mulini o di Menegatta	Bacchiglione	Id.
261	Cumana (roggia)	Ragazzetto	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
262	Cumanella (roggia) o Cogollo	Cumana	Vicenza
254	Cuminella (roggia)	Ceresone Nuovo	Id.
160	Curta (rio)	Gogna	Schio
	D		
11	Damassini (valle)	Alpone	Arzignano
111	Debba (canale) e lago di Fimon	Bacchiglione	Vicenza
181	Degora (rio)	Tribolo	Vicenza, Marostica
93	Dettora (scolo)	Ronego	Lonigo
183	Dindarello (roggia e fosso)	Ghebbo	Vicenza, Marostica
123	Dioma (roggia) o Rioma e rio Torto	Retrone	Vicenza
122	Dionetta (roggia) e roggia Piazzon	Id.	Id.
298	Dolfina (roggia) e sue diramazioni: Roggia Vica, Garzone, Michela, Dolfinella, Ciorana	Si spaglia	Bassano
216	Dosso (val del) o Remaloch o val d'Anime	Val d'Assa	Asiago
201	Dritta (val)	Zara	Schio
47	Dugale (scolo) o Vajone	Agno	Arzignano, Valdagno
	E		
157	Enna (valle)	Puja	Schio
	F		
83	Faedi (torrente)	Guà	Vicenza, Valdagno, Schio
150	Fangosa (valle), Cigatoria e torrente Malonga	Leogra	Schio
130	Feriana o Ferriana (roggia)	Bacchiglione	Vicenza
112	Ferrara (canale)	Debba	Id.
66	Fieno (val di)	Ricchelere	Valdagno
111	Fimon (lago di) e canale Debba	Bacchiglione	Vicenza
200	Fiomba (rio) o Timbo	Zara	Schio
28	Fiume (valle del)	Chiampo	Arzignano
43	Fiume Vecchio (roggia di) o Arzignano	Togna	Lonigo
304	Foglie (valle delle)	S. Felicita	Bassano
18	Fonda (val)	Gambellara	Lonigo
61	Fontanella (val)	Grangaro	Valdagno
242	Fontanelle (val di)	Gomarolo	Marostica
227	Fonte (val di)	Chiavona	Thiene
133	Fonte (roggia La)	Livergnone	Schio
74	Fonte Franco (val)	Agno	Valdagno
64	Fonti (valletta RR.) o Prechel	Id.	Id.
218	Formica (val)	La Rotta	Asiago
107	Fossa (roggia)	Bisatto	Barbarano
114	Fossa (La) e scolo Cardano	Retrone	Vicenza
58	Fosse (torrente Le)	Grigolati	Valdagno
97	Fragazzan (scolo)	Valbona	Lonigo
191	Franzana (roggia)	Si spaglia	Vicenza
96	Frassanella (scolo)	Valbona	Lonigo, Barbarano
44	Frassine (fiume), Nuovo, Guà e Agno	Gorzone	Lonigo, Vicenza, Arzignano, Valdagno
204	Freddo (rio)	Posina	Schio
285	Frenzela (valle) e val Covola	Torr. Valstagna	Bassano, Asiago
74	Frizzi (valle di) e torrente Marendeore	Agno	Valdagno
	G		
286	Gadena (val) o della Marcesina	Brenta	Bassano
221	Galmanara (val)	Portula	Asiago
16	Gambellara (rio) o il Rio	Aldegà	Lonigo
56	Garzaro (torrente) o Gradaro	Agno	Valdagno
172	Gazzadora (roggia) o del Maglio	Astichello	Vicenza
179	Gazzara (rio), Riolo e Careggiara o Caveggiara	Tesina	Id.
102	Gazzello (valle)	Liona	Barbarano
244	Ghebon, Ghebo (torrente)	Tesina	Vicenza, Marostica
182	Ghebbo Tesinella (canale)	Id.	Vicenza
222	Ghelpach (valle)	Val d'Assa	Asiago
235	Ghibsolo (rio)	Tesina	Marostica
127	Giara (torrente), Orolo e Livergone o Livergnone	Bacchiglione	Vicenza, Schio
308	Giaretta (torrente)	Si spaglia	Bassano
306	Giaron (torrente)	Bullone	Id.
108	Giga (roggia) o Velo	Posina	Schio
223	Giovo (val)	Val d'Assa	Asiago, Marostica

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
294	Giozza (val)	Brenta	Bassano
158	Gogna (torrente) e valle Bona	Leogra	Schio
241	Gomarolo (val di) o Comarolo	Grabbo	Marostica
105	Gorzon (scolo)	Seonega	Barbarano
236	Grabbo (torrente), Lavarda e Moltrina	Tesina	Marostica
37	Grancestone (valle)	Chiampo	Arzignano
291	Granessa di Gallio (val)	Campo Mulo	Asiago
60	Grangaro (valle del) e val del Boja	Agno	Valdagno
57	Grigolati (torrente)	Garzaro	Id.
269	Grimana Nuova (roggia)	Lupia	Marostica
274	Grimana Vecchia (roggia)	Si spaglia in parte e in parte si versa nel R. Ceresone e nel R. Tergola	Id.
53	Grossa (valle)	Agno	Valdagno
215	Grubach (val)	Val d'Assa	Asiago
44	Guà (fiume), Frassine, Nuovo e Agno	Gorzone	Lonigo, Vicenza, Arzignano, Valdagno
	I		
167	Igna (torrente)	Timonchio	Vicenza, Thiene
15	Il Fiumicello (rio)	Aldegà	Lonigo
16	Il Rio o rio Gambellara	Id.	Id.
273	Isacchina Inferiore (roggia) e sua diramazione: rio Mandolina	Si spaglia in parte e in parte si versa nel R. Ceresone e nella R. Molina	Marostica
279	Isacchina Superiore (roggia)	Brenta	Id.
	L		
292	Lambara (valle)	Brenta	Asiago
217	Laste (val delle) e La Rotta	Val d'Assa	Id.
14	La Vanganella (rio)	Aldegà	Lonigo
236	Lavarda (torrente), Grabbo e Moltrina	Tesina	Marostica
219	Lenzola (torrente)	Val d'Assa	Asiago
143	Leogra (torrente)	Timonchio	Schio
137	Leogretta o Leoretta (torrente)	Orolo	Vicenza, Schio
195	Levrara (rio)	Astico	Schio
264	Liminella (fossa)	Rio Porra	Vicenza
267	Liminella (fossa)	Brentella per Porra	Id.
101	Liona (fiume e scolo)	Bisatto	Lonigo, Barbarano
260	Lirosa (roggia)	Ragazzetto	Vicenza
127	Livergone o Livergnone (torrente), Orolo e Giara	Bacchiglione	Vicenza, Schio
278	Longhella (torrente)	Brenta	Marostica
4	Lora (rio della)	Alpone	Arzignano
25	Lore (valle di)	Chiampo	Id.
207	Loza (val)	Astico	Schio
305	Lugana (scolo)	Si spaglia	Bassano
81	Lupiaro o Rupiano (torrente)	Agno	Valdagno
77	Lure (valle di)	Id.	Id.
	M		
172	Maggio (roggia del) o Gazzadora	Astichello	Vicenza
159	Mala (val)	Bona	Schio
150	Malonga (torrente), valle Fangosa e Cigatoria	Leogra	Id.
273	Mandolina (rio): diramazione della roggia Isacchina Inferiore	Si spaglia in parte e in parte si versa nel R. Ceresone e nella R. Molina	Marostica
166	Marano (trozzo di), rio delle Pietre, canale dei Mulini e torrente di S. Orso	Timonchio	Thiene
286	Marcesina (val della) e Val Gadena	Brenta	Bassano
40	Marchesini (valle)	Chiampo	Arzignano
71	Marendeore (torrente) e valle di Frizzi	Agno	Valdagno
277	Marosticona (roggia) e Vallonara	Si spaglia	Marostica
296	Martinella (roggia), roggia Rosà e Balbi e diramazioni: R. Moranda, R. Munara e R. Dieda	Si spaglia e in parte sbocca nel torrente Musone	Bassano
62	Maschi (val) val Case Caile	Agno	Valdagno
152	Maso (torrente) o dei Climmenti	Leogra	Schio
26	Massanghella (valle)	Chiampo	Arzignano
91	Massina (scolo)	Guà	Lonigo
8	Mela (valle) e Menegon	Alpone	Arzignano
140	Menegatta (roggia) o dei Mulini o di Cresole	Bacchiglione	Vicenza
145	Mercanti (valle di)	Leogra	Schio

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
118	Mezzarolo (rio)	Retrone (Onte)	Vicenza
301	Michiel (roggia)	R. Ramon	Bassano
284	Miela (valle della) e torrente Valstagna	Brenta	Id.
174	Milan (roggia) o Brajo o Paluselli	Astichello	Vicenza
272	Molina (roggia)	Contarina	Marostica
75	Molino Vecchio (torrente) o dei Branchi	Agno	Valdagno
236	Moltrine (torrente), Lavarda e Grabbo	Tesina	Marostica
251	Moneghina (roggia) e Tacchi	Tergola	Vicenza
82	Montagna (val)	Agno	Valdagno
189	Montecchia (roggia) e Brandizio	Si spaglia	Vicenza, Thiene
17	Monte di Mezzo (val)	Gambellara	Lonigo
190	Monza (roggia)	Si spaglia	Vicenza
184	Mordini (canale)	Id.	Thiene
5	Moretti (vallone) e rio Cengia	Alpone	Arzignano
211	Mori (valle di)	Astico	Asiago
148	Moro (valle del) o di Segale	Leogra	Schio
297	Morosina (roggia) e sue diramazioni: R. Cartigliana, R. Cumunella, Cappella, Morosina Piccola e Munara	Si spaglia	Bassano
166	Mulini (canale dei), trozzo di Marano, rio delle Pietre e torrente S. Orso	Timonchio	Thiene
140	Mulini (roggia dei), o Menegatta, o di Cresole	Bacchiglione	Vicenza
3	Muni (valle dei)	Alpone	Arzignano
138	Muzzana o Zubbana (roggia) e trozzo Marano	Bacchiglione	Vicenza
	N		
196	Narotti (rio)	Astico	Schio
192	Nievo (roggia)	Si spaglia	Vicenza
109	Nina (cavo della), e Nuovo, e Bandessa o Bandissa	Bisatto	Barbarano, Vicenza
290	Nos (valle di)	Campo Mulo	Asiago
188	Nuova di Sarcedo (roggia)	Si spaglia	Vicenza, Thiene
109	Nuovo (cavo), e Bandessa o Bandissa , e della Nina	Bisatto	Barbarano, Vicenza
44	Nuovo (fiume), Frassine, Guà e Agno	Gorzone	Lonigo, Vicenza, Arzignano, Valdagno
	O		
283	Oliero (rio) e Vallerana	Brenta	Bassano
246	Onari (val) o rio Valletta	Ghebo	Marostica
113	Onte (rio) e fiume Retrone	Bacchiglione	Vicenza, Valdagno
73	Orca (val dell')	Valcalda	Valdagno
163	Orco (val dell')	Timonchio	Schio
127	Orolo (torrente), Giara e Livergone o Livergnone	Bacchiglione	Vicenza, Schio
156	Ortigara (valle)	Puja	Schio
	P		
243	Palmirona (roggia)	Tesina	Marostica
174	Paluselli (roggia), o Brajo o Milan	Astichello	Vicenza
30	Pasquali (valle)	Chiampo	Arzignano
206	Pegara (val)	Astico	Schio
21	Pereo (val) o dei Sette	Chiampo	Arzignano
35	Perli (valle)	Id.	Id.
29	Peroni (valle) e Rigoni	Id.	Id.
122	Piazzon (roggia) e Dionetta	Retrone	Vicenza
121	Piazzoni (val) e rio La Valdiezza	Onte	Id.
166	Pietre (rio delle), trozzo di Marano, canale dei Mulini e torrente S. Orso	Timonchio	Thiene
175	Pila Palazzo Porto (roggia della)	Brajo	Vicenza
266	Piovega (roggia) e roggia Veneta	Ceresone Vecchio	Id.
228	Piovenne (roggia)	Si spaglia	Marostica, Thiene
132	Pizzolone (rio)	Livergnone	Schio
116	Poletti (roggia)	Retrone	Vicenza
256	Poma (fiume) o Poina	Ceresone Nuovo	Id.
276	Portella (roggia) o Antonibon	Si spaglia	Marostica
220	Portula (valle di)	Val d'Assa	Asiago
197	Posino (torrente)	Astico	Schio
89	Poscola (roggia)	Brendola	Vicenza, Lonigo
83	Poscola (torrente) e Faedi	Guà	Vicenza, Valdagno, Schio
64	Prechel (valletta) o RR. Fonti	Agno	Valdagno
165	Prelunga (torrente) e Restone	Timonchio	Schio, Thiene
153	Puja (torrente)	Leogra	Schio

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
	R		
259	Ragazzetto (rio)	Armedola	Vicenza
10	Ragolaro (valle) o Rugolaro	Alpone	Arzignano
247	Ragusso (rio) o Regazzo	Tesina	Vicenza
7	Rampi (valle dei)	Alpone	Arzignano
131	Rana (torrente) o Canzarello	Livergnone	Schio
9	Ranfani (valle)	Alpone	Arzignano
282	Rea	Brenta	Bassano
135	Refosco (torrente)	Livergnone	Schio
80	Refosco (val)	Agno	Valdagno
216	Remaloch (val) o del Dosso o Val d'Anime	Valdassa	Asiago
299	Remondino (roggia), Vanzo e Bernarda Superiore	La Remondina si spaglia; la Bernarda sbocca nel F. Brenta	Bassano
106	Renalda (scolo) o Arnalda	Liona	Barbarano
46	Restena (torrente)	Agno	Arzignano, Valdagno
165	Restone (torrente) e Prelunga	Timonchio	Schio, Thiene
76	Retassene (val) e Civillina	Agno	Valdagno
113	Retrone (fiume) e rio Onte	Bacchiglione	Vicenza, Valdagno
270	Rezzonico (roggia)	Parte nella roggia Mandolina e parte si spaglia	Marostica, Vicenza
255	Riazzo (scolo)	Ceresone Nuovo	Vicenza
65	Riciero (torrente) o Ricchelere	Agno	Valdagno
177	Riello (canale o fosso) e rio Stortolo	Bacchiglione	Vicenza
115	Riello (fosso)	Retrone	Id.
263	Riello (Il)	Ceresone Nuovo	Id.
37	Righello (torrente) e valli Grancestone e Barco	Chiampo	Arzignano
27	Righi (valle)	Id.	Id.
212	Rigoloso (val)	Astico	Asiago
29	Rigoni (valle)	Chiampo	Arzignano
42	Rio (fiume) o rio Acquetta	Togna	Lonigo
59	Rio (torrente Il) o Val Caldieron	Agno	Valdagno
245	Rio (valle del)	Ghebo	Marostica
179	Riolo (rio), Gazzara e Careggiara o Caveggiara	Tesina	Vicenza
123	Rioma (roggia) o Dioma e rio Torto	Retrone	Id.
90	Risarola (roggia)	Brendola	Lonigo, Vicenza
20	Rodegotto (rio) e val Grande	Chiampo	Lonigo, Arzignano
173	Roggetta (La)	Astichello	Vicenza
87	Rondola (rio)	Brendola	Lonigo, Vicenza
287	Ronchetto (valle di)	Marcesina	Bassano
54	Ronchi (valle dei) e val Valaro	Val Grossa	Valdagno
94	Roneghetto (scolo)	Lozzo (Masina)	Lonigo
92	Ronego (fiume)	Frassine	Id.
33	Rope (valle)	Chiampo	Arzignano
296	Rosà (roggia), Roggie Martinella e Balbi e diramazioni: R. Moranda, R. Munara e R. Dieda	Si spaglia e in parte sbocca nel torrente Musone	Bassano
78	Rossia (torrente)	Agno	Valdagno
271	Rostin Andreghetti (scolo)	Limenella Padovana	Vicenza
69	Rotolon (torrente)	Agno	Valdagno
217	Rotta (La) e Val delle Laste	Val d'Assa	Asiago
180	Rozzola (roggia) e Tribolo	Tesina	Vicenza
208	Rua (val)	Astico	Schio
81	Rupiaro (torrente) o Lupiaro	Agno	Valdagno
	S		
146	Sagno (torrente)	Leogra	Schio
231	Sandrigo (roggia di)	Si spaglia	Marostica
22	San Bortolo (valle)	Chiampo	Arzignano
39	San Daniele (torrente) o Biasini	Id.	Id.
51	San Martino (val di)	Agno	Valdagno
303	S Felicita (torrente di)	Brenta	Bassano
166	S Orso (torrente), Canale dei Mulini, trozzo di Marano e rio delle Pietre	Timonchio	Thiene
23	S. Zeno (valle)	Chiampo	Arzignano
281	Sarson (valle di)	Brenta	Bassano
202	Scarabozzo (valle) e Campoluzzo	Zara	Schio
2	Scarante (valle)	Alpone	Arzignano
108	Scaranto (canale)	Bisatto	Vicenza
30	Scogli (valle)	Chiampo	Arzignano
155	Scorzati (valle dei)	Spronche	Schio
103	Scudeletta (valle della)	Bisatto	Barbarano
147	Secchiaro (valle del)	Leogra	Schio
148	Segale (valle di) o del Moro	Id.	Id.
19	Selva (rio della)	Aldegà	Lonigo
32	Sengi (valle dei)	Chiampo	Arzignano

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARI toccati od attraversati
104	Seonega (scolo)	Siron	Barbarano
125	Seriola (canale)	Retrone	Vicenza
21	Sette (val dei)	Chiampo	Arzignano
249	Settimo (canale)	Tesinella	Vicenza
280	Silan (torrente)	Brenta	Marostica, Bassano
103	Siron (scolo) e valle della Scudeletta	Bisatto	Barbarano
128	Solarone (vallone) e del Cogolo	Giara	Vicenza
262	Solina (roggia) e Cumanella	Cumana	Id.
154	Spronche (valle delle)	Puja	Schio
149	Sterpa (torrente)	Leogra	Id.
177	Stortolo (rio) e canale o fosso Riello	Bacchiglione	Vicenza
	T		
251	Tacchi (roggia) e Moneghina	Tergola	Vicenza
253	Taglio (rio)	Armedola	Id.
248	Tergola (rio), Tesinella (riolo) o Tesina Nuova	Bacchiglione	Id.
178	Tesina (fiume)	Id.	Vicenza, Marostica
248	Tesinella (riolo) o Tesina Nuova, rio Tergola	Id.	Vicenza
248	Tesina Nuova (riolo) o Tesinella, rio Tergola	Id.	Id.
252	Tesinella (riale) e Roggia Vaccari	Tesinella	Id.
85	Tezze (roggia di)	Poscola	Valdagno
200	Timbo (rio) o Fiomba	Zara	Schio
164	Timonchiello (torrente)	Timonchio	Id.
142	Timonchio (torrente)	Bacchiglione	Vicenza, Thiene, Schio
41	Togna (torrente)	Gorzone	Lonigo
210	Tora (valle)	Astico	Asiago
62	Torazzo (torrente)	Agno	Valdagno
123	Torto (rio) e roggia Rioma o Dioma	Retrone	Vicenza
203	Tovo (rio)	Zara	Schio
180	Tribolo (roggia) e Rozzola	Tesina	Vicenza
230	Trissino (roggia)	Si spaglia	Marostica
171	Trissino (roggia del)	Astichello	Vicenza
302	Tron (roggia)	Si spaglia	Bassano
138	Trozzo Marano (roggia) e Muzzana o Zubbana	Bacchiglione	Vicenza
	V		
252	Vaccari (roggia) e riale Tesinella	Tesinella	Vicenza
47	Vajone e Scolo Dugale	Agno	Arzignano, Valdagno
54	Valaro (val) e val dei Ronchi	Val Grossa	Valdagno
72	Valcalda (torrente)	Agno	Id.
121	Valdiezza (rio La) e Val Piazzoni	Onte	Vicenza
214	Val Grabo (roggia)	Val d'Assa	Asiago
20	Val Grande (rio)	Chiampo	Lonigo, Arzignano
79	Valgrossa (torrente)	Agno	Valdagno
169	Valisana (valle)	Igna	Thiene
119	Valle dei Mulini (rio) e fosso Brenta	Retrone	Vicenza
134	Valle Grande (torrente)	Livergnone	Schio
38	Valle Nera, o Negra (torrente)	Chiampo	Arzignano
283	Vallerana (rio) e Oliero	Brenta	Bassano
246	Valletta (rio) o val Onari	Ghebo	Marostica
277	Vallonara (roggia) e Marosticona	Si spaglia	Id.
130	Vallugana (roggia)	Giara	Schio
308	Valon (torrente)	Si spaglia	Bassano
284	Valstagna (torrente) e Val della Miela	Brenta	Id.
129	Val Tesara (torrente e roggia)	Giara	Vicenza, Schio
205	Val Tonezza (sorgente)	Astico	Schio
299	Vanzo (roggia), Bernarda Superiore e Remondina	La Bernarda sbocca nel F. Brenta; la Remondina si spaglia	Bassano
265	Vecchia (fossa)	Ceresone Nuovo	Vicenza
198	Velo (roggia) o Giga	Posina	Schio
266	Venezà (roggia) e roggia Piovega	Ceresone Vecchio	Vicenza
168	Verlato (roggia)	Igna	Thiene
169	Vialona (valle) e Valisana	Id.	Id.
6	Vicentina (valle)	Alpone	Arzignano
50	Villano (rio del)	Arpega	Valdagno
	W		
151	Wassefatt (torrente)	Leogra	Schio
	X		
240	Xante (torrente)	Grabbo (Lavarda)	Marostica
	Z		
199	Zara (torrente)	Posina	Schio
55	Zordani (valle)	Agno	Valdagno
185	Zugliana (roggia)	Si spaglia	Thiene

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro pei lavori pubblici: CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica « La Rotta e Primero » in comune di Grado.

Con decreto Reale del 2 aprile 1925, n. 2298, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1925, al registro 5, foglio 1606, è stato costituito il Consorzio speciale di bonifica « La Rotta e Primero », in comune di Grado (Trieste).

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 20 maggio 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1° avviso per tramutamento al portatore di rendita.

Con domanda in data 16 ottobre 1924, la signora Catalisano Concettina-Elvira fu Lorenzo in Finazzi, domiciliata in Modena, ha richiesto, quale legataria del proprio padre Catalisano Lorenzo fu Giuseppe, il tramutamento in cartelle al portatore della rendita del consolidato 3.50 % n. 568432 di L. 35, intestata a quest'ultimo.

A tergo del relativo certificato esiste una dichiarazione pressochè identificabile, perchè cancellata, e che sembra concerna consenso al tramutamento o a cessione da parte della predetta Catalisano Concetta Elvira.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento al portatore di detta rendita come sopra presentata dalla signora Catalisano.

Roma, 18 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 107

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	127 43	Belgio	123 46
Londra	118 75	Olanda	9 835
Svizzera	473 37	Pesos oro	21 —
Spagna	354 —	Pesos carta	9 68
Berlino	5 812	New-York	24 457
Vienna (Shilling)	3 455	Russia	123 75
Praga	72 —	Belgrado	39 65
Dollaro canadese	24 —	Budapest	0 034
Romania	11 —	Oro	471 90

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 20
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 —
	5.00 % netto	97 80
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	77 95

Bollettino N. 110

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 maggio 1025

	Media		Media
Parigi	127 85	Belgio	124 —
Londra	120 462	Olanda	9 98
Svizzera	480 26	Pesos oro	22 27
Spagna	358 43	Pesos carta	9 80
Berlino	5 90	New-York	24 753
Vienna (Shilling)	3 50	Russia	124 75
Praga	73 —	Belgrado	40 —
Dollaro canadese	24 63	Budapest	0 034
Romania	11 80	Oro	477 62

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 875
	3.50 % » (1902)	73 75
	3.00 % lordo	50 83
	5.00 % netto	97 75
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	77 85

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.